SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 2000.

Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al «Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000».

00A6425

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 giugno 2000, n. **144.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2000, N. 82.

All'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole: "in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi" sono inserite le seguenti: "o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-*bis*, comma 4"».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis*. — *1.* Al comma 2 dell'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale, dopo le parole: "i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni", sono inserite le seguenti: ", anche nell'ipotesi del tentativo".

Art. 2-*ter*. — *1.* Al comma 1 dell'articolo 33-*ter* del codice di procedura penale, le parole: "commi 1, 3 e 4" sono soppresse.

Art. 2-*quater*. — *1.* All'articolo 34 del codice di procedura penale dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

"2-*quater*. Le disposizioni del comma 2-*bis* non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto".

Art. 2-*quinquies*. — *1.* Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero" sono aggiunte le seguenti: "e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia".

Art. 2-*sexies*. — *1.* Al comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "l'applicazione di una misura di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "diversa dalla confisca".

Art. 2-*septies*. — *1.* Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"*4.* Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio".

Art. 2-*octies*. — *1.* Dopo l'articolo 441 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 441-*bis* (*Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato*). — *1.* Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta.

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione

di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria".

Art. 2-*nonies.* — *1.* All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo".

2. All'articolo 458, comma 2, del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato".

3. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, al secondo periodo, le parole da: "al giudizio" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione".

4. All'articolo 556, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente periodo: "Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441-*bis*; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio".

Art. 2-*decies.* — *1.* Al comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale, le parole: "e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati" sono soppresse.

Art. 2-*undecies.* — *1.* Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, le parole: "ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta" sono soppresse.

Art. 2-*duodecies.* — *1.* Al comma 1 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, le parole: ", anche congiunta a pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva".

Art. 2-*terdecies.* — *1.* Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale".

Art. 2-*quattuordecies.* — *1.* Il settimo comma dell'articolo 162-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è abrogato».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis.* — *1.* Al terzo comma dell'articolo 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale"».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis.* — *1.* La disposizione dell'articolo 328, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Art. 4-*ter.* — *1.* Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice.

3. La richiesta di cui al comma 2 è ammessa se è presentata:

a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;

b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa;

c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

4. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, del codice di procedura penale.

5. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale.

6. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura penale, nonché l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza è pronunciata nel giudizio di primo grado».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4575):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro della giustizia (DILIBERTO) l'8 aprile 2000.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 14 aprile 2000, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 aprile 2000.

Esaminato dalla 2ª commissione il 19 aprile e il 2 maggio 2000.

Relazione scritta annunciata il 3 maggio 2000 (atto n. 4575/A - relatore sen. Follieri).

Esaminato in aula il 10 maggio 2000 e approvato l'11 maggio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6989):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 maggio 2000, con pareri della commissione I e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla II commissione il 23, 24 e 25 maggio 2000.

Esaminato in aula il 29 maggio 2000 e approvato il 30 maggio 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 54.

00G0194

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 aprile 2000, n. **145.**

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 10 febbraio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 387/400/95 del 19 aprile 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Contenuto del capitolato generale

1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.

2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.

3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 2.

Domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 3.

Indicazione delle persone che possono riscuotere

1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:

a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;

b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 4.

Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 5.

Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.

2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

Art. 6.

Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 7.

Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

Art. 8.

Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 9.

Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del regolamento, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la eccedenza fino a 3000 milioni, 0,20 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni. Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del regolamento.

Art. 10.

Variazione al progetto appaltato

1. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comu-

nica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-*bis* della legge e dell'articolo 149 del regolamento. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera *d)* della legge.

5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera *d)* della legge, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

6. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.

7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

Art. 11.

Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore

1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, secondo periodo, della legge di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.

5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Art. 12.

Diminuzione dei lavori

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 13.

Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento

provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 14.

Danni

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.

Art. 15.

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del regolamento.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Art. 16.

Provvista dei materiali

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 17.

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del regolamento

3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può

cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2.

Art. 18.

Difetti di costruzione

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 19.

Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 20.

Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 21.

Tempo per la ultimazione dei lavori

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna.

2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del regolamento, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Art. 22.

Penali

1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti dall'articolo 117 del regolamento.

2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.

3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

4. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse

della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 23.

Premio di accelerazione

1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 24.

Sospensione e ripresa dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *b-bis)* e *c)* della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

Art. 25.

Sospensione illegittima

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera *c)* del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera *d)* del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 26.

Proroghe

1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 27.

Durata giornaliera dei lavori

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 28.

Valutazione dei lavori in corso d'opera

1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

Art. 29.

Termini di pagamento degli acconti e del saldo

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.

Art. 30.

Interessi per ritardato pagamento

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 31.

Forma e contenuto delle riserve

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 32.

Definizione delle riserve al termine dei lavori

1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-*bis* della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.

2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.

3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 33.

Tempo del giudizio

1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.

2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32.

3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.

Art. 34.

Controversie

1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo all'articolo 150 del regolamento ed alle disposizioni del presente articolo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32 della legge.

Art. 35.

Proprietà degli oggetti trovati

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 36.

Proprietà dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.

2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 37.

Collaudo

1. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge e dell'articolo 101 del regolamento.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro: BORDON

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 170

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, vedasi in nota all'art. 1.

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, vedi in nota all'art. 1.

— Il testo del comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 3 *(Delegificazione)*. — 1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei

lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare:

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori;

c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7;

d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;

e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7;

f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14;

g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;

h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;

i) (abrogata);

l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;

m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;

n) (abrogata);

o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25;

p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13;

u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;

v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge;

z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

7-*bis*. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

7-*ter*. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle Organizzazioni internazionali e dall'Unione europea.

Note all'art. 5:

— Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: «Norme generali per la prevenzione degli infortuni in attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.

Note all'art. 9:

— Il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni», è il seguente:

«8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.

9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale».

— Il testo dell'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«Art. 112 *(Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore)*. — 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione».

— Il testo dell'art. 165 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«Art. 165 *(Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)*. — 1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 134 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«Art. 134 *(Variazioni ed addizioni al progetto approvato)*. — 1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 25 della legge.

2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

3. Qualora per uno dei casi previsti dalla legge sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'art. 25, comma 3, primo periodo della legge.

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 136.

7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 25, comma 1, della legge consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

8. Nel caso di cui all'art. 25, comma 1, lettera *b)*, della legge, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'art. 25, comma 1, lettera *b-bis)* della legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.

9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'art. 25, comma 3, secondo periodo, della legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali».

— Il testo del comma 1 dell'art. 25 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente:

«1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista».

— Il testo dell'art. 136 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«Art. 136 *(Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto)*. — 1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezziario di cui all'art. 34, comma 1;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 26, comma 4, della legge.

5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti

prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati».

— Il testo dell'art. 31-*bis* della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente:

«Art. 31-*bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso)*. — 1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 149 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 è il seguente:

«Art. 149 *(Accordo bonario)*. — 1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'art. 31-*bis* della legge, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.

4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla legge».

— Per il testo della lettera *d)*, comma 1 dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modiche, si veda la nota all'art. 12.

Nota all'art. 11:

— Per il testo del secondo periodo, terzo comma dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modiche, si veda la nota all'art. 12.

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente:

«Art. 25 *(Varianti in corso d'opera)*. — 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera *d)*.

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato, per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera *d)*, eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

5-*bis*. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali».

Nota all'art. 14:

— Il Titolo VI del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, reca la dicitura GARANZIE (articoli da 100 a 108).

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 138 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«Art. 138 *(Sinistri alle persone e danni alle proprietà)*. — 1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose».

Nota all'art. 17:

— Il testo degli articoli 136 e 137 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono i seguenti:

«Art. 136 *(Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto)*. — 1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezziario di cui all'art. 34, comma 1;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 26, comma 4, della legge.

5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati».

«Art. 137 *(Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore)*. — 1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori».

Note all'art. 21:

— Il testo dell'art. 130 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«Art. 130 *(Processo verbale di consegna)*. — 1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'art. 129, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.

6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

7. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 133».

— Il testo dell'art. 119 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«Art. 119 *(Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)*. — 1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto».

— Il testo del comma 10 dell'art. 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze».

Nota all'art. 22:

— Il testo dell'art. 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«Art. 117 *(Penali)*. — 1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 119.

5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi».

Note all'art. 24:

— Il testo del comma 1 dell'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna».

— Per il testo delle lettere *a)*, *b)*, *b-bis)* e *c)*, comma 1 dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, vedasi la nota all'art. 12.

— Il testo del comma 2, dell'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale».

— Il testo del comma 7 dell'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale».

Note all'art. 25:

— Il testo dell'art. 1382 del codice civile è il seguente:

«Art. 1382 *(Effetti della clausola penale)*. — La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (1223).

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno».

— Il testo della lettera *c)*, comma 2 dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:

a) e *b) (omissis)*;

c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 ed il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali».

— Il testo del comma 4 dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove».

— Il testo della lettera *d)*, comma 2, dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, è il seguente:

«2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:

da *a)* a *c) (omissis)*;

d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore».

— Il testo del comma 5 dell'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori».

Note all'art. 29:

— Il testo dell'art. 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«Art. 168 *(Stato di avanzamento lavori)*. — 1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'art. 136.

2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'art. 167.

3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 161 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsa-

bilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione».

— Il testo del comma 9 dell'art. 28 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente:

«9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile».

Nota all'art. 30:

— Il testo del secondo comma dell'art. 1224 del codice civile è il seguente:

«Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori».

Nota all'art. 31:

— Il testo del comma 3 dell'art. 165 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda».

Note all'art. 32:

— Per il testo dell'art. 31-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche vedi la nota all'art. 10.

— Il testo dell'art. 204 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«Art. 204 *(Ulteriori provvedimenti amministrativi)*. — 1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

a) il processo verbale di visita;

b) le proprie relazioni;

c) il certificato di collaudo;

d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;

e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.

2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.

3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore».

— Il testo dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente:

«Art. 28 *(Collaudi e vigilanza)*. — 1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

7. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi;

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettere *b)* e *c)*;

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Nota all'art. 33:

— Il testo del comma 3 dell'art. 149 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente.

«3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari».

Note all'art. 34:

— Il testo dell'art. 20 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 20 *(Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione)*. — Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio».

— Il testo dell'art. 150 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«Art. 150 *(Definizione delle controversie)*. — 1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 32 della legge. L'arbitrato ha natura rituale.

2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il presidente del tribunale ai sensi dell'art. 810, comma 2, del codice di procedura civile.

3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale per i lavori pubblici.

5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui all'art. 32, secondo comma, della legge.

6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla Camera arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

— Il testo dell'art. 32 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente:

«Art. 32 *(Definizione delle controversie)*. — 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-*bis*, possono essere deferite ad arbitri.

2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'art. 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della Camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la Camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata.

Note all'art. 37:

— Il testo del comma 2 dell'art. 30 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente:

«2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al venti per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il venti per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio».

— Il testo dell'art. 101 del citato decreto del Presidente della Reppubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«Art. 101 *(Cauzione definitiva)*. — 1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore».

— Il testo dell'art. 193 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:

«Art. 193 *(Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)*. — 1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

00G0193

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 2 maggio 2000.

Calendario scolastico nazionale per l'anno 2000/2001. (Ordinanza n. 134).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 48 del 19 febbraio 1999 relativa all'indizione eccezionale, in corso dell'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilità;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997 relativa all'educazione in età adulta;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 14 marzo 2000;

Considerato, in relazione ai contenuti del predetto parere circa il termine delle attività educative nelle scuole dell'infanzia, che, ferma restando l'autonomia organizzativa delle scuole in questione, anche le attività educative nelle medesime debbono svolgersi, al pari di quelle didattiche nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie, nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno, così come prevede l'art. 74, secondo comma, del decreto legislativo n. 297/1994, necessariamente da raccordare con il contesto normativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 e che pertanto, anche per motivi di coordinamento, è opportuno discostarsi, per il punto in questione, dal parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Ritenuta la necessità, in relazione al disposto dell'art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, di determinare il calendario scolastico nazionale per l'anno 2000/2001;

Attesa l'esigenza di dover sostituire con la presente ordinanza, l'ordinanza ministeriale n. 91 del 27 marzo 2000;

Ordina:

Art. 1.

1) I sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 15 giugno 2000, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per grado e ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.

2) Per una opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, i sovrintendenti scolastici organizzano apposite riunioni con i provveditori agli studi della regione, alle quali partecipano anche i coordinatori del servizio ispettivo regionale.

3) I consigli di circolo e di istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, determinano gli adattamenti del calendario scolastico, che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni, con la conseguenza che le determinazione dei sovrintendenti scolastici regionali trovano sul punto applicazione solo nel caso in cui le singole istituzioni nulla stabiliscano al riguardo.

4) Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, terzo comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994 relativo allo svolgimento di almeno duecento giorni di lezione, o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei comparto scuola.

Art. 2.

1) I collegi dei docenti, cui compete di individuare, nel rispetto della normativa nazionale, le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, deliberano, ai fini della scansione periodica della valutazione degli stessi, sulla suddivisione del periodo delle lezioni, considerando, in tal contesto, ove ritenuto coerente con l'azione educativa, anche la possibilità di seguire le ipotesi di scansione previste dall'art. 74, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994.

La deliberazione deve essere sorretta da adeguata motivazione con speciale riguardo all'esigenza di assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e profes-

sionale, in coordinamento con quelle eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'art. 139, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Detta deliberazione dovrà prevedere, altresì, momenti periodici e ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni, anche al fine di una migliore, complessiva organizzazione degli interventi volti a qualificare e diversificare l'offerta formativa, in particolare per colmare situazioni di carenze, nonché adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni e delle date di svolgimento dei consigli delle singole classi.

2) È stabilito direttamente dai capi di istituto, sentito il collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni nonché, ferma restando l'unicità delle relative sessioni per l'anno scolastico, degli esami, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

3) Le prove di esame conclusive dei corsi per l'educazione degli adulti istituiti ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997, in relazione a progetti finalizzati, vengono svolte al termine delle attività anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari.

Art. 3.

1) Nelle scuole e istituti di tutti i gradi e ordini le lezioni hanno termine il 9 giugno 2001.

2) Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte, le lezioni hanno termine il 2 giugno 2001.

3) Le attività educative nelle scuole dell'infanzia e le attività didattiche negli altri istituti e scuole hanno termine il 30 giugno 2001.

4) In data successiva al 30 giugno 2001 hanno termine le attività nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Le attività medesime possono aver termine oltre la predetta data: nelle classi degli istituti tecnici e professionali dove si attuano, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, progetti finalizzati al rientro degli adulti nel sistema formativo; nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione; nelle classi degli istituti professionali che svolgono percorsi formativi, a carattere modulare, destinati agli adulti ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997; nel caso di specifici progetti finalizzati all'educazione permanente degli adulti secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della citata ordinanza ministeriale n. 455/1997 o delle attività, a carattere modulare, organizzate dai centri territoriali istituiti a norma dell'ordinanza ministeriale medesima.

Art. 4.

1) Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il 20 giugno 2001.

Art. 5.

1) In via eccezionale, il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare i responsabili degli uffici scolastici periferici ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, con riguardo all'esigenza di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilità.

2) L'autorizzazione è concessa sulla base di richieste, provenienti dalle pubbliche istituzioni o dal mondo del lavoro, debitamente motivate quanto all'urgenza della riconversione dei lavoratori in rapporto all'offerta del lavoro.

3) I responsabili degli uffici scolastici periferici, sulla base dell'autorizzazione ricevuta, individuano, in ambito provinciale, la sede presso cui far effettuare il tipo di esami necessario e danno incarico al capo dell'istituzione scolastica prescelta di promuovere, nel rispetto delle norme in vigore, gli adempimenti finalizzati allo scopo.

4) Per lo svolgimento delle sessioni di esami di cui trattasi trovano applicazione le disposizioni delle annuali ordinanze ministeriali sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali.

Art. 6.

1) Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è determinato come segue:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, festa del Lavoro;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

la festa del Santo Patrono.

Roma, 2 maggio 2000.

Il Ministro: DE MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 130

00A7062

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Romana trasporti carni», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 2 agosto 1983 la società cooperativa «Romana trasporti carne» a r.l., con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Giovanni della Porta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1986 con il quale viene nominato commissario liquidatore il rag. Adriano Del Garzo, in sostituzione dell'avv. Giovanni della Porta, dimissionario;

Vista la nota prot. 1258 del 1° marzo 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione centrale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte eventuali pendenze patrimoniali, dato il tempo ormai trascorso ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Romana trasporti carne», con sede in Roma, via Riolo Terme, 19, costituita con rogito notaio Gilberto Colalelli in data 10 febbraio 1971, rep. n. 5945, registro società n. 1007/71 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 20086, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 31 marzo 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A7005

DECRETO 31 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Compagnia nuovo teatro», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 25 novembre 1985 la società cooperativa a r.l. «Compagnia nuovo teatro», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Mario Mancini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 812 del 9 febbraio 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione centrale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte eventuali poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1972 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto ministeriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Compagnia nuovo teatro», con sede in Roma, via Bruxelles n. 50, costituita con rogito notaio Carlo Raiti in data 20 settembre 1971, rep. n. 31917, registro società n. 3121/71 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 20436, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 31 marzo 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A7006

DECRETO 31 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Il risparmio», in Subiaco.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 18 marzo 1984 la società cooperativa a r.l. «Il risparmio», con sede in Subiaco, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Antonio Petrivelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1985 con il quale viene nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Romano, in sostituzione dell'avv. Antonio Petrivelli;

Vista la nota prot. 811 del 9 febbraio 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione centrale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte eventuali pendenze patrimoniali e nella considerazione che l'ente non ha mai depositato bilanci d'esercizio ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto ministeriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Il risparmio», con sede in Subiaco, via Francesco Petrarca, 3, costituita con rogito notaio Antonino Gualtieri il 25 ottobre 1975, rep. n. 518, registro società n. 3656/75 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 22960, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 31 marzo 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A7007

DECRETO 31 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Roma 80», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 28 febbraio 1987 la società cooperativa a r.l. «Roma 80», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il sig. Andrea Pignagnoli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 1988 con il quale viene nominato commissario liquidatore il rag. Rodolfo Premonte, in sostituzione del sig. Andrea Pignagnoli, dimissionario;

Vista la nota prot. 1255 del 1° marzo 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1978 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1986 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Roma 80», con sede in Roma, via Francesco D'Ovidio 35, costituita con rogito notaio Erminio Daurora in data 17 febbraio 1975, repertorio n. 34982, registro società n. 1154/75, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 22610, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 31 marzo 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A7001

DECRETO 24 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Itria carni», in Martina Franca.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Itria carni», con sede in Martina Franca, costituita per rogito notaio Ennio Cisternino in data 17 maggio 1973, rep. n. 17527, registro imprese n. 3703 della camera di commercio Taranto.

Taranto, 24 maggio 2000

Il direttore: MARSEGLIA

00A7004

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 maggio 2000.

Approvazione degli elenchi dei soggetti beneficiari del contributo per le agevolazioni e gli incentivi fiscali esercizio 1999, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 449/1997.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge del 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997;

Visto, in particolare, l'art. 5 della predetta legge che prevede, tra l'altro, la concessione di incentivi fiscali alla ricerca nella forma del credito di imposta, rinviando, al comma 7, ad uno o più decreti emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la determinazione delle specifiche modalità di attuazione;

Visto il decreto del 22 luglio 1998, n. 275 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1998, n. 2, foglio n. 221, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1998;

Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute, e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato;

Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999, che fissa i termini di presentazione delle domande per l'anno 1999, secondo gli schemi allegati al decreto stesso;

Viste le domande-dichiarazioni trasmesse a questo Ministero per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 3 del citato decreto del 22 luglio 1998, n. 275, delle quali è stata effettuata la valutazione circa l'ammissibilità alle agevolazioni stesse, nelle forme indicate nello stesso decreto n. 275;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute, e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Visto il decreto 22 luglio 1999, che indica altresì le disponibilità del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'esercizio 1999, per la realizzazione di interventi a sostegno della ricerca nelle aree depresse per un importo pari a 5 miliardi per le agevolazioni di cui al richiamato art. 5 della legge n. 449/1997, e le disponibilità, per l'esercizio 1999, del capitolo 3536 dello stato di previsione delle entrate del Ministero delle finanze, pari a 80 miliardi e destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 della legge n. 449/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli elenchi di soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto del 22 luglio 1998 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, formati secondo le modalità indicate all'art. 5 del decreto stesso e allegati al presente decreto di cui formano parte integrante.

2. Le agevolazioni indicate negli elenchi di cui al primo comma, complessivamente pari a L. 38.639.676.397, gravano, per l'esercizio 1999, sulle seguenti risorse:

per le aree depresse per L. 5.000.000.000;

Fondo speciale per la ricerca applicata destinate sempre alle aree depresse per L. 8.968.561.590;

Fondo speciale per la ricerca applicata per i soggetti restanti L. 24.671.114.807.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato decreto del 22 luglio 1999, gli elenchi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e trasmessi al sistema informativo del Ministero delle finanze, dandone comunicazione agli interessati.

Roma, 23 maggio 2000

Il dirigente: MERCURI

ALLEGATI

Elenco ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. *A - PMI: Aree depresse*

N.	Impresa	Codice Fiscale	Città	Prov.	Prot. N.	Data	Comma	Sgravi
1	ABACO System & Service S.a.s.	03739180721	Molfetta	Ba	373	06/09/99	2a: Contratti	L. 240.000.000
2	Cartiere di Trevi S.p.A.	00160860540	Trevi	Pg	376	06/09/99	2a: Contratti	L. 240.000.000
3	Solfer Componenti S.p.A.	01149280545	Umbertide	Pg	384	06/09/99	2a: Contratti	L. 135.000.000
4	CAP S.p.A.	01279910101	Genova	Ge	385	06/09/99	2a: Contratti	L. 102.000.000
5	Mettle S.n.c.	02379720614	Caserta	Ce	390	07/09/99	1a: Assunzioni	L. 60.000.000
6	RPM S.p.A.	00226730299	Badia Polesine	Ro	391	07/09/99	2a: Contratti	L. 21.000.000
7	M.I.V.V. S.p.A.	00061290671	Sant'Omero	Te	392	07/09/99	2a: Contratti	L. 90.000.000
8	I.D.S. S.p.A.	00672210507	Fraz. San Piero a Grado	Pi	395	08/09/99	2b: Borse	L. 40.800.000
9	Air-Assembly S.n.c.	01837210549	Foligno Fraz. Paciana	Pg	396	08/09/99	2a: Contratti	L. 240.000.000
10	Centro Ambiente S.p.A.	01782910549	Spoleto	Pg	397	08/09/99	2a: Contratti	L. 180.000.000
11	Trafomec S.p.a.	01144960547	Tavernelle di Panicale - Zona Industriale	Pg	430	15/09/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
12	Space S.r.l.	01728860972	Prato	Po	434	16/09/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
13	ES.TEC.O. Engin Soft S.r.l.	01635250226	Trento	Tn	435	16/09/99	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
14	Agricolmeccanica dei Fratelli Tosoratti S.n.c.	00167420306	Torviscosa	Ud	443	20/09/99	2a: Contratti	L. 12.000.000
15	Terme Acqua Pia S.r.l.	00109510842	Montevago	Ag	444	20/09/99	2a: Contratti	L. 111.000.000
16	Spes S.c.a.r.l.	01475280424	Fabriano	An	446	20/09/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000

17	Pont-Tech Pontedera & Tecnologia S.c.r.a.l.	**01362920504**	Pontedera	Pi	519	24/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 45.000.000
18	Ricerca Chimica S.n.c.	**02178960288**	Vighizzolo d'Este	Pd	533	27/09/99	**2a: Contratti**	L. 18.000.000
19	Aurelia Microelettronica S.r.l.	**01428250508**	Cascina - Fraz. Navacchio	Pi	538	27/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 37.500.000
20	Biodue S.r.l.	**02084930482**	Tavernelle Val di Pesa - Loc. Sambuca	Fi	543	28/09/99	**2a: Contratti**	L. 12.600.000
21	Cesvit Microelettronica S.r.l.	**01800210971**	Prato	Po	544	28/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 45.000.000
22	Bioline Diagnostici S.r.l.	**04692400015**	Giaveno	To	548	29/09/99	**2a: Contratti**	L. 93.600.000
23	Bioline Diagnostici S.r.l.	**04692400015**	Giaveno	To	549	29/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
24	Sincrotrone Trieste S.c.p.a.	**00697920320**	Basovizza	Ts	551	29/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 60.000.000
25	Immobiliare Via Piccolpasso S.r.l.	**01917980540**	Panicale	Pg	556	29/09/99	**2a: Contratti**	L. 240.000.000
26	Stac Plastic Spray S.r.l.	**06965730010**	Settimo Torinese	To	560	01/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 7.500.000
27	Basalti Orvieto S.r.l.	**01288040668**	L'Aquila	Aq	568	04/10/99	**2a: Contratti**	L. 120.000.000
28	Terme di Saturnia S.r.l.	**00608570586**	Manciano Fraz. Saturnia	Gr	571	04/10/99	**2a: Contratti**	L. 24.000.000
29	A.S.TE.RI.A. S.r.l.	**01572380440**	Ascoli Piceno	Ap	576	04/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 30.000.000
30	Biosistema S.r.l.	**01154530438**	Camerino	Mc	577	04/10/99	**2a: Contratti**	L. 53.400.000
31	Thema System S.r.l.	**01801710367**	Novi di Modena	Mo	584	04/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
32	Merone Costruzioni S.r.l.	**02723441214**	Bastia Umbra	Pg	589	06/10/99	**2a: Contratti**	L. 6.000.000
33	Aurelia Microelettronica S.r.l.	**01428250508**	Cascina - Fraz. Navacchio	Pi	597	07/10/99	**2a: Contratti**	L. 44.400.000
34	Icap Leather Chem S.p.A.	**00796510154**	Lainate	Mi	1026	11/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 30.000.000

35	Stim Engineering S.r.l.	**03711960728**	Bari	Ba	1027	12/10/99	**2b: Borse**	L. 42.457.290
36	B Consulting S.r.l.	**01619010810**	Alcamo	Tp	1061	19/10/99	**2a: Contratti**	L. 60.000.000
37	M.V.P. S.r.l.	**01113760506**	Pontedera	Pi	1062	19/10/99	**2a: Contratti**	L. 18.000.000
38	Sintesi Soluzioni Informatiche S.r.l.	**02056350545**	Gubbio	Pg	1068	20/10/99	**2b: Borse**	L. 50.000.000
39	Sintesi Soluzioni Informatiche S.r.l.	**02056350545**	Gubbio	Pg	1069	20/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
40	Sintesi Soluzioni Informatiche S.r.l.	**02056350545**	Gubbio	Pg	1070	20/10/99	**2a: Contratti**	L. 249.600.000
41	Emu Group S.p.A.	**02025900545**	Marsciano	Pg	1074	20/10/99	**2a: Contratti**	L. 12.000.000
42	Coifer Impianti S.r.l.	**02200060545**	Panicale Fraz Tavernelle	Pg	1080	22/10/99	**2a: Contratti**	L. 240.000.000
43	S.I.A. S.p.A.	**02012470544**	Marsciano	Pg	1120	25/10/99	**2a: Contratti**	L. 120.000.000
44	Cangi Verniciature Industriali S.r.l.	**02070240540**	Pistrino di Cisterna	Pg	1121	25/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
45	Strago S.r.l.	**03547700637**	Pozzuoli	Na	1122	25/10/99	**2a: Contratti**	L. 36.000.000
46	Genesis S.r.l.	**07310260018**	Torino	To	1128	27/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
47	Villa Massa S.r.l.	**06252260630**	Piano di Sorrento	Na	1136	29/10/99	**2a: Contratti**	L. 51.000.000
48	S.G.E. Lovato S.n.c.	**01777090240**	Monte di Malo	Vi	1176	04/11/99	**2a: Contratti**	L. 9.000.000
49	Lexy Produzioni Audiovisive S.n.c.	**00749580551**	Terni	Tr	1183	08/11/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
50	Oasi Zootecnica S.r.l.	**01104170616**	Caserta	Ce	1184	08/11/99	**2a: Contratti**	L. 240.000.000
51	Elettrotest S.p.a.	**00356140293**	Badia Polesine	Ro	1186	08/11/99	**2a: Contratti**	L. 24.000.000
52	Centraltubi S.r.l.	**00446590416**	Lunano	Ps	1188	09/11/99	**2a: Contratti**	L. 48.000.000
53	Farmigea S.p.A.	**00109820506**	Pisa	Pi	1205	11/11/99	**2a: Contratti**	L. 250.000.000
54	Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A.	**00161630066**	Basaluzzo	Al	1207	11/11/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000

55	C.G.S di Michele Coluccia & C. S.a.s.	**01175600509**	Pisa	Pi	1220	15/11/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
56	S.I.L.MET. S.p.A.	**00587070244**	Agugliaro	Vi	1222	15/11/99	**2a: Contratti**	L. 180.000.000
57	TE & AM Consorzio Tecnologia e Ambiente	**01384720502**	Santa Croce sull'Arno	Pi	1235	15/11/99	**2a: Contratti**	L. 108.000.000
58	Esasem S.p.A.	**01517420202**	Casaleone	Va	1242	15/11/99	**2a: Contratti**	L. 9.600.000
59	H.P.H. Consulting S.r.l.	**01347490441**	Ancarano	Te	1283	18/11/99	**2a: Contratti**	L. 60.000.000
60	Atla S.r.l.	**02300170012**	Chieri	To	1284	18/11/99	**2a: Contratti**	L. 150.000.000
61	Marini S.r.l.	**06546799001**	Torino	To	1285	18/11/99	**1a: Assunzioni**	L. 30.000.000
62	Bioindustry Park Canavese - Bi.P.Ca. S.r.l.	**06608260011**	Colleretto Giacosa	To	1297	22/11/99	**1a: Assunzioni**	L. 30.000.000
63	Cartotecnica Cambianise S.r.l.	**06576980012**	Cambiano	To	1302	22/11/99	**2a: Contratti**	L. 250.000.000
64	Idrabel Italia S.r.l.	**03595280102**	Arenzano	Ge	1303	22/11/99	**2a: Contratti**	L. 16.800.000
65	Nuova Simonelli S.r.l.	**00663660439**	Belforte del Chienti	Mc	1338	25/11/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
66	DiaTech S.r.l.	**04337980488**	Jesi	An	1339	25/11/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
67	Tecnokar S.r.l.	**01569490541**	Spoleto	Pg	1562	06/12/99	**2a: Contratti**	L. 6.000.000
68	Geolab S.r.l.	**01464340841**	Palermo	Pa	1584	06/12/99	**2b: Borse**	L. 36.035.000
69	Kayser Italia	**00827910498**	Livorno	Li	1587	06/12/99	**2a: Contratti**	L. 22.080.000
70	START-UP Impresa S.a.s.	**01131180620**	Guardia Sanframondi	Bn	1588	06/12/99	**1a: Assunzioni**	L. 7.500.000
71	Meccanotecnica Umbra S.p.A.	**00163450547**	Campello sul Clitunno	Pg	1589	06/12/99	**2a: Contratti**	L. 19.200.000
72	Officine Industriali Pacini S.n.c.	**01965110545**	Corciano	Pg	1619	07/12/99	**2a: Contratti**	L. 120.000.000
73	Ceramica Temar S.p.A.	**01822150171**	Montefiorino	Mo	1671	13/12/99	**2a: Contratti**	L. 240.000.000

74	Bosco Italia S.p.A.	01698330014	San mauro Torinese	To	1674	13/12/99	2a: Contratti	L. 15.000.000
75	Biochem S.a.s. di M. Vergori & C.	01717420754	Carmiano	Le	1675	13/12/99	2b: Borse	L. 36.480.000
76	Eurochem Spa	07691180587	Ardea	Rm	1692	14/12/99	2a: Contratti	L. 220.800.000
77	Pont-Tech Pontedera & Tecnologia S.c.r.a.l.	01362920504	Pontedera	Pi	1731	14/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
78	Cetma	01638210748	Brindisi	Br	1733	14/12/99	2b: Borse	L. 50.000.000
79	Eurochem Spa	07691180587	Ardea	Rm	1792	16/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
80	Innosense S.r.l.	07723400011	Colleretto Giacosa	To	1796	16/12/99	1a: Assunzioni	L. 30.000.000
81	Erbagil S.a.s.	00939970620	Telese Terme	Bn	1809	16/12/99	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
82	Labor S.c.a.r.l.	01703480713	Foggia	Fg	1859	21/12/99	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
83	O.M.P. S.r.l. Officine per la Meccanica di Precisione	02677100105	Monleone di Cicagna	Ge	1860	21/12/99	2a: Contratti	L. 240.000.000
84	Levenit Chemical S.r.l.	02565840010	Leinì	To	1862	21/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
85	C.L.A. S.c.s.r.l.	02372660718	Foggia	Fg	1865	21/12/99	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
86	San Riccardo Pampuri	02280200714	Foggia	Fg	1867	21/12/99	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
87	Uesse S.r.l.	02474270101	Campo Ligure	Ge	1965	23/12/99	2a: Contratti	L. 39.000.000
88	F.lli Maris S.p.A.	00517590014	Rosta	To	1980	23/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
89	Icat S.r.l.	01544190547	Fossato di Vico	Pg	1984	23/12/99	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
90	Isotech S.r.l.	01424950507	Santa Croce sull'Arno	Pi	1987	23/12/99	2a: Contratti	L. 240.000.000
91	Keisdata S.r.l.	01142620333	Legnano	Mi	2093	28/12/99	1a: Assunzioni	L. 30.000.000
92	S.C.F. Servizi Consulenza Formazione S.r.l.	03309930265	Cessalto	Tv	2096	28/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000

93	Electronics Service di Massarelli Loris	00921170502	Pisa	Pi	2103	28/12/99	2a: Contratti	L. 240.000.000
94	Colmar S.p.A.	00896180296	Arqua Polesine	Ro	2105	28/12/99	2a: Contratti	L. 240.000.000
95	La Baronia	01877500619	Vitulazio	Ce	2130	29/12/99	2a: Contratti	L. 240.000.000
96	Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. S.p.a.	00289510638	Napoli	Na	2133	30/12/99	2a: Contratti	L. 108.000.000
97	Ital Tbs Tecnologie Biomediche e Scientifiche S.p.a.	00707060323	Trieste	Ts	2134	30/12/99	1a: Assunzioni	L. 30.000.000
98	S.C.S. Società di Consulenza e Servizi S.r.l.	00958310914	Nuoro	Nu	2136	30/12/99	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
99	Comef S.r.l.	00153860366	Carpi	Mo	2140	30/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
100	Data Project S.r.l.	02928410659	Salerno	Sa	2149	30/12/99	2a: Contratti	L. 42.000.000
101	Omeo Tossicologi Italia (O.T.I.) S.r.l.	01348440593	Carsoli	Aq	2150	30/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
102	Gruppo Sanitari Italia S.p.a.	01369180565	Gallese Scalo	Vt	2151	30/12/99	2a: Contratti	L. 3.967.800
103	Ieca Italia S.r.l.	00815990585	Genazzano	Rm	2153	30/12/99	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
104	Castom Italia S.n.c.	01328830284	Conselve	Pd	2156	30/12/99	2a: Contratti	L. 7.481.400
105	I.SO.TEST Engineering S.r.l.	03963110014	Reano	To	2199	30/12/99	2a: Contratti	L. 108.000.000
106	EDA S.a.s.	07183230635	Napoli	Na	2231	30/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
107	Eurobic Campania Centro	07457330632	Napoli	Na	2232	30/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
108	B.I.C. Omega S.r.l.	01182240448	Ancarano	Te	2234	30/12/99	2a: Contratti	L. 240.000.000
109	Fisiomedica Loretana S.r.l.	00305180705	Toro	Cb	2235	30/12/99	2a: Contratti	L. 115.200.000
110	La Fattoria Novelli	93002020548	Spoleto	Pg	2248	30/12/99	1a: Assunzioni	L. 7.500.000

111	Technobiochip S.c.a.r.l.	00954520490	Marciana Marina	Li	2254	30/12/99	1a: Assunzioni	L. 60.000.000
112	Produzioni Magnum di De Felice Bruno S.n.c.	06938950638	Napoli	Na	2301	30/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
113	EXE S.r.l.	07237700633	Napoli	Na	2302	30/12/99	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
114	SITE Technology S.r.l.	08522040586	Carsoli	Aq	25	03/01/00	2a: Contratti	L. 141.000.000
115	Generalfibre S.p.A.	03094210485	Montemurlo	Po	27	03/01/00	2a: Contratti	L. 121.800.000
116	Kayser Italia	00827910498	Livorno	Li	30	03/01/00	2a: Contratti	L. 12.000.000
117	Piselli Cave S.r.l.	00163110547	Perugia	Pg	35	03/01/00	2a: Contratti	L. 240.000.000
118	Italrecuperi S.n.c. di Moccia Pasquale & C.	04866700638	Pozzuoli	Na	37	03/01/00	2a: Contratti	L. 48.000.000
119	Tecno Asfalti S.r.l.	00769110545	Perugia	Pg	39	03/01/00	2a: Contratti	L. 240.000.000
120	Scandiuzzi S.r.l.	00643750268	Volpago del Montello	Tv	46	03/01/00	2a: Contratti	L. 6.600.000
121	Idrabel Italia S.r.l.	03595280102	Arenzano	Ge	47	03/01/00	2a: Contratti	L. 144.000.000
122	Filatura G.M. S.p.a.	03501790483	Cantagallo	Po	48	03/01/00	2a: Contratti	L. 250.000.000
123	Waste Recycling S.r.l.	01187730500	Castelfranco di Sotto	Pi	51	03/01/00	2a: Contratti	L. 249.600.000
124	H.P.H. Consulting S.r.l.	01347490441	Ancarano	Te	55	03/01/00	2a: Contratti	L. 189.000.000
125	AEA S.r.l.	00686250424	Angeli di Rosora	An	59	03/01/00	2a: Contratti	L. 37.200.000
126	Safety Hi-Tech S.r.l.	01258190667	Avezzano	Aq	60	03/01/00	2a: Contratti	L. 51.000.000
127	Italiana Sistemi S.r.l.	06613950630	Napoli	Na	61	03/01/00	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
128	S.I.C.IT. S.p.A.	01905000244	Chiampo	Vi	115	07/01/00	2a: Contratti	L. 229.200.000
129	Atop S.p.A.	04492910486	Barberino Val d'Elsa	Fi	127	07/01/00	2a: Contratti	L. 240.000.000
130	P.S.T. Salerno e A.I.C. S.c.p.a.	02832640656	Salerno	Sa	173	07/01/00	2a: Contratti	L. 192.000.000
131	S.I.C.IT. S.p.A.	01905000244	Chiampo	Vi	177	07/01/00	2a: Contratti	L. 14.400.000

132	Inbios S.r.l.	07075290630	Pozzuoli	Na	182	07/01/00	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
133	IPT Informatica per il Territorio S.r.l.	05734810582	Pomezia	Rm	184	07/01/00	2a: Contratti	L. 198.000.000
134	Mar.Zinc. Maremmana Zinco S.r.l.	01002450532	Scarlino	Gr	227	10/01/00	2a: Contratti	L. 90.000.000
135	Spea S.r.l.	05004000153	Volpiano	To	232	10/01/00	2a: Contratti	L. 180.000.000
136	Comimport Italia S.r.l.	02320240019	Santena	To	237	10/01/00	2a: Contratti	L. 17.400.000
137	SIOS S.r.l.	00927960435	San Severino Marche	Mc	239	10/01/00	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
138	TEA Sistemi S.r.l.	01426520506	Pisa	Pi	242	10/01/00	2a: Contratti	L. 120.000.000
139	Masmec S.r.l.	03805970724	Modugno	Ba	249	10/01/00	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
140	Dallari Nino & Figli S.r.l.	00148660350	Fabbrico	Re	252	10/01/00	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
141	Telai Olagnero S.r.l.	02539860045	Roccabruna	Cn	253	10/01/00	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
142	Boviar S.r.l.	00481810638	Casoria	Na	256	10/01/00	2a: Contratti	L. 72.000.000
143	IBHI di Ricci Leda & C. S.a.s.	00685670556	Terni	Tr	257	10/01/00	2a: Contratti	L. 42.000.000
144	La Façonable S.p.A.	00359230414	Cagli	Ps	258	10/01/00	2a: Contratti	L. 120.000.000
145	Gate Tecnologie Informatiche S.r.l.	00333030948	Isernia	Is	260	10/01/00	2a: Contratti	L. 120.000.000
146	Costruzioni Meccaniche Bachetti D. & C. S.a.s.	00510490444	Maltignano	Ap	261	10/01/00	2a: Contratti	L. 210.000.000
147	Europa Acciai S.r.l.	01015150673	Giulianova	Te	264	10/01/00	2a: Contratti	L. 249.000.000
148	Cog di Colucci G. & G. S.r.l.	02494330752	Lecce	Le	269	10/01/00	2b: Borse	L. 50.000.000
149	Pharma Shop S.r.l.	03515061210	Casoria	Na	312	11/01/00	1a: Assunzioni	L. 22.500.000
150	B.S. S.p.a.	02549030019	Druento	To	314	11/01/00	2a: Contratti	L. 240.000.000

151	Seica S.p.A.	05173260018	Strambino	To	315	11/01/00	2a: Contratti	L. 166.800.000
152	Medialux S.n.c.	02190900544	Spoleto	Pg	342	12/01/00	1a: Assunzioni	L. 15.000.000

Sub Totale **L. 12.216.001.490**

Elenco ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. *B - PMI: Altre Aree*

N.	Impresa	Codice Fiscale	Città	Prov.	Prot. N.	Prot. Data	Comma	Sgravi
153	Lima - Lto S.p.A.	01427710304	Villanova S. Daniele	Ud	338	01/09/99	2a: Contratti	L. 30.000.000
154	Finstudio S.a.s.	02451780262	Galliera Veneta	Pd	339	01/09/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
155	Finstudio S.a.s.	02451780262	Galliera Veneta	Pd	340	01/09/99	2a: Contratti	L. 54.000.000
156	Finstudio S.a.s.	02451780262	Galliera Veneta	Pd	341	01/09/99	2b: Borse	L. 43.465.230
157	Elledi S.p.A.	00264370289	Galliera Veneta	Pn	345	01/09/99	2a: Contratti	L. 57.600.000
158	Idromacchine S.r.l.	00183550276	Marghera	Ve	346	01/09/99	2a: Contratti	L. 72.000.000
159	Europass S.n.c.	03250880261	Castelfranco Veneto	Tv	348	01/09/99	2a: Contratti	L. 45.000.000
160	L.A.M.A. S.n.c.	00641220264	Castello di Godego	Tv	349	01/09/99	2a: Contratti	L. 48.000.000
161	Giacometti Silvano & Figli S.n.c.	02005020267	Castello di Godego	Tv	350	01/09/99	2a: Contratti	L. 66.000.000
162	Rebisco S.p.A.	00139200281	Galliera Veneta	Tv	351	01/09/99	2a: Contratti	L. 29.400.000
163	Sea Applicazioni S.r.l.	02333380281	San Martino di Lupari	Pn	354	01/09/99	2a: Contratti	L. 54.000.000
164	Jolly Sgambaro S.r.l.	03085080269	Castello di Godego	Tv	355	01/09/99	2b: Borse	L. 39.000.000
165	E.D.S. Informatica e Cultura S.r.l.	02229060260	Castelfranco Veneto	Tv	362	01/09/99	2a: Contratti	L. 139.680.000
166	Inform S.r.l.	02099670289	Padova	Pd	363	01/09/99	2a: Contratti	L. 250.000.000

167	T.S.A. Consulting S.r.l.	**02108100286**	Montegrotto Terme	Pn	364	01/09/99	**2a: Contratti**	L. 246.000.000
168	Infmedia S.r.l.	**01489440501**	Pisa	Pi	369	03/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 7.500.000
169	Omega Generation S.r.l.	**03583530377**	Bologna	Bo	374	06/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 7.500.000
170	Emmedue S.r.l.	**01326180419**	Bellochhi di Fano	Ps	377	06/09/99	**2a: Contratti**	L. 24.000.000
171	TXT Ingegneria Informatica S.p.A.	**09768170152**	Milano	Mi	378	06/09/99	**2a: Contratti**	L. 24.000.000
172	TXT Ingegneria Informatica S.p.A.	**09768170152**	Milano	Mi	379	06/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 45.000.000
173	GEA S.r.l.	**03242301003**	Genova	Ge	380	06/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 30.000.000
174	Mondial Marmi S.r.l.	**01919330264**	Ponte Vallecepi	Pg	383	06/09/99	**2a: Contratti**	L. 240.000.000
175	Jofà S.r.l.	**01731510283**	Padova	Pd	388	07/09/99	**2a: Contratti**	L. 24.000.000
176	Falcon Instruments S.r.l.	**04620030488**	Firenze	Fi	389	07/09/99	**2a: Contratti**	L. 42.000.000
177	Gimar Tecno S.r.l.	**12195780155**	Occimiano	Al	393	07/09/99	**2a: Contratti**	L. 19.800.000
178	G.V. Stamperie S.p.A.	**03097470177**	Monticelli Brusati	Bs	398	08/09/99	**2a: Contratti**	L. 99.000.000
179	A.E.T. Advanced Engineering Technology S.r.l.	**03349400105**	Genova	Ge	401	09/09/99	**2b: Borse**	L. 40.980.000
180	Label Elettronica S.r.l.	**01343030282**	Limena	Pd	406	13/09/99	**2a: Contratti**	L. 57.000.000
181	Tobaldini S.p.A.	**00312250244**	Altavilla Vicentina	Vi	407	13/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
182	Engin Soft Trading S.r.l.	**00599320223**	Trento	Tn	411	13/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 7.500.000
183	CO.A.FIN. S.a.s.	**09718850150**	Milano	Mi	412	13/09/99	**2a: Contratti**	L. 150.000.000
184	Passoni & Villa S.p.A.	**00745490151**	Milano	Mi	418	14/09/99	**2a: Contratti**	L. 30.000.000
185	Softec S.a.s.	**04136460377**	Bologna	Bo	419	14/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 7.500.000
186	Orim S.r.l.	**00688230432**	Loc. Piediripa	Mc	429	15/09/99	**2a: Contratti**	L. 8.400.000

187	F.A.L. S.r.l.	**01316550209**	Castel Goffredo	Mn	445	20/09/99	**2a: Contratti**	L. 250.000.000
188	I.R.B. Istituto di Ricerche Biotecnologiche S.r.l.	**02774540245**	Altavilla Vicentina	Vi	447	20/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
189	SIT S.p.A.	**00921330163**	Milano	Mi	449	20/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
190	E.T.G. S.r.l.	**01914740483**	Firenze	Fi	480	21/09/99	**2b: Borse**	L. 41.670.000
191	Plan 1 Health S.r.l.	**01677460303**	Villanova di S. Daniele del Friuli	Ud	507	22/09/99	**2a: Contratti**	L. 36.000.000
192	Plan 1 Health S.r.l.	**01677460303**	Villanova di S. Daniele del Friuli	Ud	508	22/09/99	**2a: Contratti**	L. 15.000.000
193	Lima - Lto S.p.A.	**01427710304**	Villanova S. Daniele	Ud	510	23/09/99	**2a: Contratti**	L. 9.000.000
194	Mossini S.p.A.	**00827730151**	Milano	Mi	513	23/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
195	DR Dimensione Ricerca S.r.l.	**03777201009**	Roma	Rm	514	23/09/99	**2a: Contratti**	L. 58.800.000
196	Eco & Eco S.r.l.	**04041720378**	Bologna	Bo	520	24/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 30.000.000
197	Scatolificio Sandra S.r.l.	**00928510346**	Torrile	Pr	534	27/09/99	**2a: Contratti**	L. 250.000.000
198	Alpifin S.p.A.	**00416680932**	Pordenone	Pn	536	27/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
199	C.A.E.N. S.p.A.	**00864500467**	Viareggio	Lu	539	27/09/99	**2b: Borse**	L. 43.038.000
200	C.A.E.N. S.p.A.	**00864500467**	Viareggio	Lu	540	27/09/99	**2a: Contratti**	L. 69.600.000
201	Oil & Gas Genoa S.p.A.	**03760250104**	Genova	Ge	542	27/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
202	Sertelettronica S.r.l.	**01634320178**	Brescia	Bs	546	28/09/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
203	Cerelia Sorgente Acqua Minerale S.p.A.	**03688140379**	Vergato - Fraz Cereglio	Bo	570	04/10/99	**2a: Contratti**	L. 120.000.000
204	Emmedata S.r.l.	**00912080439**	Civitanova Marche	Mc	573	04/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
205	Medico S.p.A.	**00343760286**	Padova	Pd	587	06/10/99	**2a: Contratti**	L. 30.000.000
206	C.I.T.T. S.r.l.	**06286660151**	Baranzate di Bollate	Mi	590	06/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000

207	Sassi S.r.l.	**00110080090**	Varazze	Sv	593	07/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
208	Tessitura E. Boselli & C. S.p.A.	**01706690128**	Olgiate Comasco	Co	594	07/10/99	**2b: Borse**	L. 49.860.000
209	Ecofina S.r.l.	**00728000159**	Milano	Mi	1014	11/10/99	**2a: Contratti**	L. 30.600.000
210	Primm S.r.l.	**09738590158**	Milano	Mi	1023	11/10/99	**2a: Contratti**	L. 48.000.000
211	Essevi S.c.r.l.	**10869120153**	Milano	Mi	1024	11/10/99	**2a: Contratti**	L. 250.000.000
212	R & C Scientifica S.r.l.	**02188710244**	Altavilla Vicentina	Vi	1025	11/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 7.500.000
213	Clementoni S.p.A.	**00092380435**	Recanati	Mc	1030	14/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
214	Sogea S.r.l.	**00767890262**	Treviso	Tv	1047	18/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 30.000.000
215	Ascor Chimici S.r.l.	**00136770401**	Bertinoro	Fo	1048	18/10/99	**2a: Contratti**	L. 18.000.000
216	O.M.C. S.n.c.	**00857600167**	Valbrembo	Bg	1049	18/10/99	**2a: Contratti**	L. 250.000.000
217	Boreas S.r.l.	**04218800011**	Torino	To	1050	18/10/99	**2b: Borse**	L. 50.000.000
218	Colombo Ambiente S.r.l.	**07358320153**	Borgo San Dalmazzo	Cn	1063	19/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 7.500.000
219	Sintesi Consulting S.r.l.	**02324580543**	Perugia	Pg	1071	20/10/99	**2a: Contratti**	L. 219.600.000
220	Sintesi Consulting S.r.l.	**02324580543**	Perugia	Pg	1072	20/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
221	Sintesi Consulting S.r.l.	**02324580543**	Perugia	Pg	1073	20/10/99	**2b: Borse**	L. 41.500.000
222	H.T.L. S.r.l.	**08329040151**	Milano	Mi	1076	21/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
223	Valmatic S.r.l.	**01990580134**	Como	Co	1078	21/10/99	**2a: Contratti**	L. 66.000.000
224	S.I.M.S. S.r.l.	**03076410483**	Firenze	Fi	1081	22/10/99	**2a: Contratti**	L. 120.000.000
225	Insirio S.p.A.	**02198170587**	Roma	Rm	1119	25/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
226	Celli S.p.A.	**00045170404**	Forlì	Fo	1123	25/10/99	**2a: Contratti**	L. 84.000.000
227	O.S.L. S.r.l.	**02054130360**	Savignano sul Panaro	Mo	1129	27/10/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000

228	Cantine Cavicchioli U.e Figli S.r.l.	00155660368	San Prospero	Mo	1161	03/11/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
229	Global Service S.r.l.	01647050465	Marlia	Lu	1175	04/11/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
230	AB Analitica S.r.l.	02375470289	Padova	Pd	1179	04/11/99	2a: Contratti	L. 10.546.005
231	HDG S.r.l.	01898690340	Sissa	Pr	1187	09/11/99	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
232	Orion S.r.l.	02149470284	Rubano	Pd	1203	11/11/99	2a: Contratti	L. 19.200.000
233	Prosol S.p.A.	00391410164	Madone	Bg	1204	11/11/99	2a: Contratti	L. 39.900.000
234	Pneumofore S.p.A.	00499530012	Torino	To	1206	11/11/99	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
235	P.C.R. S.r.l.	00167400332	Podenzano	Ap	1219	15/11/99	2a: Contratti	L. 9.000.000
236	Hippocrates S.r.l.	02853730279	Venezia	Ve	1234	15/11/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
237	Stabilimento per Arti Grafiche A. Rossi S.p.A.	00770530152	Milano	Mi	1241	15/11/99	2a: Contratti	L. 250.000.000
238	Hyperphar Research S.r.l.	03777940374	Milano	Mi	1243	15/11/99	1a: Assunzioni	L. 30.000.000
239	Thytronic S.p.A.	00709900286	Milano	Mi	1244	15/11/99	2a: Contratti	L. 60.000.000
240	Altan Prefabbricati S.p.A.	00073410938	S. Quirino	Pn	1253	16/11/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
241	Toschi Vignola S.r.l.	02160850364	Savignano sul Panaro	Mo	1254	16/11/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
242	Teklab S.a.s.	01976750362	Modena	Mo	1282	18/11/99	2a: Contratti	L. 9.000.000
243	HDT Team S.p.A.	07469510015	Torino	To	1286	18/11/99	1a: Assunzioni	L. 45.000.000
244	Macri Chemicals S.r.l.	01995870159	Milano	Mi	1287	18/11/99	2a: Contratti	L. 60.000.000
245	Officine Lovato S.p.A.	00298950247	Vicenza	Vi	1294	22/11/99	1a: Assunzioni	L. 45.000.000
246	C.M.A. S.r.l.	01845990306	Pavia di Udine	Ud	1296	22/11/99	2a: Contratti	L. 25.800.000
247	Micromed S.r.l.	00791800261	Mogliano Veneto	Tv	1300	22/11/99	2b: Borse	L. 40.410.000

248	Valfivre Italia S.r.l.	04461390488	Calenzano	Fi	1329	25/11/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
249	Europenta S.r.l.	02623040967	Trezzano sul Naviglio	Mi	1341	25/11/99	2a: Contratti	L. 246.000.000
250	Paoloni Macchine S.r.l.	00360260418	Fiano	Ps	1348	26/11/99	2a: Contratti	L. 75.000.000
251	Visufarma S.r.l.	05101501004	Roma	Rm	1439	29/11/99	2a: Contratti	L. 107.400.000
252	Project Automation S.p.A.	09054470159	Monza	Mi	1466	29/11/99	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
253	S.G.E. Società Generale di Elettronica S.r.l.	01555420288	Z.I. Camin	Pd	1469	29/11/99	2a: Contratti	L. 48.000.000
254	Program S.r.l.	02380210241	Vicenza	Vi	1508	30/11/99	2a: Contratti	L. 12.000.000
255	I.Z. - Italiana Zeoliti S.r.l.	02026560363	Vignola	Mo	1510	30/11/99	2a: Contratti	L. 30.300.000
256	Teoresi S.r.l.	03037960014	Torino	To	1513	30/11/99	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
257	Philogen S.r.l.	00893990523	Siena	Si	1514	30/11/99	2a: Contratti	L. 108.000.000
258	Melli Automazione S.a.s.	06970320153	Brugherio	Mi	1519	02/12/99	2a: Contratti	L. 67.200.000
259	Lagitre S.r.l.	04804230151	Milano	Mi	1523	02/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
260	MWM Schmieranlagen S.a.s.	08333340159	Milano	Mi	1561	06/12/99	2a: Contratti	L. 15.000.000
261	3D Line S.r.l.	00814790325	Milano	Mi	1563	06/12/99	2a: Contratti	L. 18.000.000
262	OMGA S.p.a.	01021100365	Limidi di Soliera	Mo	1564	06/12/99	2a: Contratti	L. 250.000.000
263	Nuova G.G.L. S.r.l.	09926010159	Lodi	Lo	1585	06/12/99	2a: Contratti	L. 244.800.000
264	Cifo S.p.A.	02141870374	San Giorgio di Piano	Bo	1590	06/12/99	2a: Contratti	L. 37.800.000
265	Arti Poligrafiche Europee	01940680158	Milano	Mi	1613	07/12/99	2a: Contratti	L. 250.000.000
266	Editrice del Vascello S.r.l.	07088390013	Torino	To	1615	07/12/99	2a: Contratti	L. 250.000.000

267	M.A.I.O.R S.r.l.	01319860464	S. Donato	Lu	1620	07/12/99	2a: Contratti	L. 249.000.000
268	Algodue Elettronica S.r.l.	01144820030	Fontaneto d'Agogna	No	1636	13/12/99	2a: Contratti	L. 36.000.000
269	Felmi S.r.l.	02974820108	Genova	Ge	1669	13/12/99	2a: Contratti	L. 90.000.000
270	R & C Scientifica S.r.l.	02188710244	Altavilla Vicentina	Vi	1672	13/12/99	2a: Contratti	L. 60.000.000
271	Agrimaster S.r.l.	02441250376	Molinella	Bo	1673	13/12/99	2a: Contratti	L. 55.200.000
272	Aster S.c.a.r.l.	03480370372	Bologna	Bo	1678	13/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
273	R & C Scientifica S.r.l.	02188710244	Altavilla Vicentina	Vi	1679	13/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
274	Istituto per la Ricerca Sociale S.c.a.r.l.	01767140153	Milano	Mi	1687	14/12/99	1a: Assunzioni	L. 30.000.000
275	Quarta Gamma S.r.l.	02040160133	Villa Guardia	Co	1689	14/12/99	2a: Contratti	L. 12.600.000
276	Mirai S.r.l.	01752390714	Lippo di Calderara di Reno	Bo	1724	14/12/99	1a: Assunzioni	L. 30.000.000
277	2 S.I. Software e Servizi per l'ingegneria S.r.l.	01311970386	Ferrara	Fe	1726	14/12/99	2b: Borse	L. 50.000.000
278	General Topics S.r.l.	01571610987	Salò	Bs	1728	14/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
279	A.T.A. S.r.l. Applicazioni Tecnologiche Avanzate	08479700158	Milano	Mi	1734	14/12/99	2a: Contratti	L. 250.000.000
280	Garmas Fertilizzanti S.r.l.	00867290538	Grosseto	Gr	1737	14/12/99	2a: Contratti	L. 6.000.000
281	Sogesca S.r.l.	02110860281	Padova	Pd	1795	16/12/99	2a: Contratti	L. 100.200.000
282	Sciro Electra S.r.l.	03326520107	Genova	Ge	1824	20/12/99	2b: Borse	L. 44.365.230
283	Univer Italiana S.p.A.	00318980034	Cavallirio	No	1828	20/12/99	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
284	O.A.T. Informatica S.r.l. Organization Information Technology	02868110277	Mestre	Ve	1829	20/12/99	1a: Assunzioni	L. 22.500.000
285	A. Celli S.p.A.	00249350483	Porcari	Lu	1830	20/12/99	2a: Contratti	L. 72.000.000

286	I.R.B. Istituto di Ricerche Biotecnologiche S.r.l.	**02774540245**	Altavilla Vicentina	Vi	1832	20/12/99	**2a: Contratti**	L. 60.000.000
287	London Pack S.r.l.	**00772520342**	Parma	Pr	1857	21/12/99	**2a: Contratti**	L. 132.000.000
288	Nicem S.p.A.	**08517910157**	Senago	Mi	1858	21/12/99	**2a: Contratti**	L. 24.000.000
289	Project Automation S.p.A.	**09054470159**	Monza	Mi	1861	21/12/99	**2a: Contratti**	L. 81.000.000
290	General Topics S.r.l.	**01571610987**	Salò	Bs	1882	21/12/99	**2a: Contratti**	L. 42.000.000
291	Ca.Di Group S.r.l.	**04478471008**	Roma	Rm	1949	23/12/99	**1a: Assunzioni**	L. 7.500.000
292	Casti Imaging S.r.l.	**02743360279**	Cazzago di Pianiga	Ve	1964	23/12/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
293	Detra S.r.l.	**03245690106**	Genova	Ge	1966	23/12/99	**1a: Assunzioni**	L. 7.500.000
294	Mondial Elite S.r.l.	**01723750061**	Casale Monferrato	Al	1967	23/12/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
295	Viscoret S.r.l.	**00226590131**	Lomagna	Lc	1968	23/12/99	**2a: Contratti**	L. 249.000.000
296	Roofing Italiana S.r.l.	**00781870159**	Milano	Mi	1969	23/12/99	**2a: Contratti**	L. 249.000.000
297	T.A.I. S.r.l.	**03926350483**	Calenzano	Fi	1971	23/12/99	**2a: Contratti**	L. 178.200.000
298	Engineering Mecos System S.r.l.	**09476090155**	Milano	Mi	1972	23/12/99	**2a: Contratti**	L. 180.000.000
299	Philogen S.r.l.	**00893990523**	Siena	Si	1975	23/12/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
300	Tema Sinergie S.r.l.	**00970310397**	Faenza	Ra	1976	23/12/99	**2a: Contratti**	L. 6.000.000
301	Costacurta S.p.A. Vico	**03147720159**	Milano	Mi	1977	23/12/99	**2a: Contratti**	L. 9.000.000
302	STAC S.r.l.	**01235060157**	Milano	Mi	1978	23/12/99	**2a: Contratti**	L. 240.000.000
303	Quanta System S.r.l.	**01873050122**	Milano	Mi	1979	23/12/99	**1a: Assunzioni**	L. 7.500.000
304	Scandurra & C. S.p.A.	**02524880156**	Milano	Mi	1982	23/12/99	**2a: Contratti**	L. 156.000.000
305	Gasparini S.p.A. Costruzioni Meccaniche	**00611570268**	Istrana	Tv	1983	23/12/99	**2a: Contratti**	L. 250.000.000

306	Mirai S.r.l.	**01752390714**	Lippo di Calderara di Reno	Bo	1986	23/12/99	**2a: Contratti**	L. 37.920.000
307	C.M.S. S.p.A.	**00934450362**	Marano Sul Panaro	Mo	2006	23/12/99	**2a: Contratti**	L. 105.000.000
308	Carlo Gavazzi Space S.p.A.	**08921330158**	Milano	Mi	2007	23/12/99	**2a: Contratti**	L. 186.000.000
309	Carlo Gavazzi Space S.p.A.	**08921330158**	Milano	Mi	2009	23/12/99	**1a: Assunzioni**	L. 45.000.000
310	S.R.S. Engineering Design S.r.l.	**05400631007**	Roma	Rm	2015	27/12/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
311	O.M.R. S.p.A.	**00777700139**	Garbagnate Monastero	Lc	2057	27/12/99	**2a: Contratti**	L. 48.000.000
312	AG.A.VI. S.r.l.	**02374630289**	Padova	Pd	2058	27/12/99	**2a: Contratti**	L. 183.000.000
313	Cebora S.p.A.	**00706590379**	Granarolo d'Emilia	Bo	2060	27/12/99	**2a: Contratti**	L. 27.600.000
314	A.G.I.S.C.O. S.r.l.	**08241170151**	Liscate	Mi	2061	27/12/99	**2a: Contratti**	L. 64.200.000
315	Presse Ross S.p.A.	**00696990241**	Milano	Mi	2064	27/12/99	**2a: Contratti**	L. 114.000.000
316	CIS S.p.A.	**05045400016**	Milano	Mi	2065	27/12/99	**2a: Contratti**	L. 250.000.000
317	SIPAR Sistemi Intelligenti S.p.A.	**00639460229**	Trento	Tn	2066	27/12/99	**2a: Contratti**	L. 180.000.000
318	Alpha Logic S.p.A.	**05085491008**	Roma	Rm	2067	28/12/99	**1a: Assunzioni**	L. 7.500.000
319	Project Automation S.p.A.	**09054470159**	Monza	Mi	2094	28/12/99	**2a: Contratti**	L. 90.000.000
320	Marmi Mantico di Fiorato Pietro & Figli S.n.c.	**00271130239**	Bussolego Fraz. S. Vito	Vr	2101	28/12/99	**2a: Contratti**	L. 240.000.000
321	S.A.F.O.P. S.p.A.	**00066280934**	Porcia	Pn	2104	28/12/99	**2a: Contratti**	L. 240.000.000
322	Detra S.r.l.	**03245690106**	Genova	Ge	2106	28/12/99	**2a: Contratti**	L. 19.200.000
323	Warcom S.p.a.	**01084570173**	Adro	Bs	2132	30/12/99	**2a: Contratti**	L. 180.000.000
324	Dianos S.p.a.	**05354340019**	Torino	To	2135	30/12/99	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000

325	Due B. ERRE S.r.l	00279160139	Mirovano di Alzate Brianza	Co	2137	30/12/99	2a: Contratti	L. 130.200.000
326	Medestea Internazionale S.r.l.	05875660010	Torino	To	2138	30/12/99	2a: Contratti	L. 16.800.000
327	G.P.S. Green Power Semiconductors S.p.a.	03739790107	Genova	Ge	2143	30/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
328	Dalma Mangimi S.p.a.	01794330041	Savigliano	Cn	2144	30/12/99	2a: Contratti	L. 30.000.000
329	Silea S.r.l.	00113970370	Ozzano dell'Emilia	Bo	2145	30/12/99	2a: Contratti	L. 17.100.000
330	SA.MI. S.n.c. di Tommasin Italo & C.	03265420285	Campodarsego	Pd	2146	30/12/99	2a: Contratti	L. 72.000.000
331	Servizi Costieri S.r.l.	02152420580	Marghera	Ve	2147	30/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
332	Da Via Luigi S.r.l.	00658120258	Tai di Cadore	Bl	2148	30/12/99	2a: Contratti	L. 219.000.000
333	Bieffebi S.p.a.	00307350371	Quarto Inferiore - Granarolo Emilia	Bo	2155	30/12/99	2a: Contratti	L. 148.500.000
334	Eltra S.r.l.	01800560243	Sarego	Vi	2224	30/12/99	2a: Contratti	L. 66.000.000
335	Sasil S.p.a.	01232720027	Brusnengo	Bi	2225	30/12/99	2a: Contratti	L. 60.000.000
336	Milano Bitumi S.r.l.	10594750159	Segrate	Mi	2227	30/12/99	2a: Contratti	L. 250.000.000
337	BPC Biosed S.r.l.	07732700583	Castelnuovo di Porto	Rm	2233	30/12/99	2a: Contratti	L. 122.880.000
338	Sisma S.p.a.	01272440247	Schio	Vi	2236	30/12/99	2a: Contratti	L. 36.000.000
339	Sorma S.p.A.	00284630407	Cesena	Fo	2237	30/12/99	2a: Contratti	L. 204.000.000
340	Oleo Component System O.C.S. S.r.l.	00883550378	Modena	Mo	2240	30/12/99	2a: Contratti	L. 30.000.000
341	F.lli Garancini S.r.l.	00675550156	Gaggiano	Mi	2241	30/12/99	2a: Contratti	L. 234.000.000
342	Asco Systems S.r.l.	00757440268	Treviso	Tv	2242	30/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
343	A.G.I.S.C.O. S.r.l.	08241170151	Liscate	Mi	2244	30/12/99	2a: Contratti	L. 81.000.000
344	C.T.S. S.r.l.	02443840240	Altavilla Vicentina	Vi	2246	30/12/99	2a: Contratti	L. 60.000.000

345	V.V.S. di Visconti Antonio e C. S.a.s.	00767640154	Concorezzo	Mi	2247	30/12/99	2a: Contratti	L. 60.000.000
346	Sangalli Protezioni Ambientali S.r.l.	02703600961	Milano	Mi	2251	30/12/99	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
347	Comobit S.r.l.	06543660150	Monza	Mi	2252	30/12/99	2a: Contratti	L. 250.000.000
348	B.P.E. S.r.l.	01300540356	Novellara	Re	2253	30/12/99	2a: Contratti	L. 18.000.000
349	S.A.R.A. Ing. Sandro Benussi S.r.l.	01212720179	Brescia	Bs	2255	30/12/99	2a: Contratti	L. 75.600.000
350	Gnutti Transfer S.r.l.	03083060172	Ospitaletto	Bs	2257	30/12/99	2a: Contratti	L. 250.000.000
351	Demetra S.c.a.r.l.	02020570541	Perugia	Pg	2303	30/12/99	1a: Assunzioni	L. 22.500.000
352	Bright Solutions Soluzioni Laser Innovative -S.r.l.	01765080187	Pavia	Pv	5	03/01/00	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
353	Prosino S.r.l.	00164800021	Borgosesia	Vc	18	03/01/00	2a: Contratti	L. 9.000.000
354	Cortal Extrasoy S.p.A.	00224840280	Cittadella	Pd	19	03/01/00	2a: Contratti	L. 30.600.000
355	ASO Siderurgica S.r.l.	01420510172	Ospitaletto	Bs	20	03/01/00	2b: Borse	L. 39.865.230
356	CO.L.A. S.r.l.	01009480474	Buggiano	Pt	22	03/01/00	2a: Contratti	L. 18.000.000
357	Fiori S.p.A.	00329960363	Finale Emilia	Mo	23	03/01/00	2a: Contratti	L. 96.000.000
358	Eurotecnica S.r.l.	02575190364	Modena	Mo	33	03/01/00	2a: Contratti	L. 9.000.000
359	CMB Costruzioni Meccaniche Besana S.r.l.	05069710159	Milano	Mi	34	03/01/00	2a: Contratti	L. 120.000.000
360	Houghton Italia S.p.A.	00266750108	Genova	Ge	41	03/01/00	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
361	Officine Meccaniche Giuseppe Lafranconi S.p.a.	00222972013	Mandello del Lario	Lc	44	03/01/00	2a: Contratti	L. 12.000.000
362	Oreste Pardini S.p.a.	01711240463	Camaiore	Lu	49	03/01/00	2a: Contratti	L. 137.160.000
363	Lafer S.p.a.	00122880339	Piacenza	Pc	50	03/01/00	2a: Contratti	L. 15.000.000

364	ASO Siderurgica S.r.l.	01420510172	Ospitaletto	Bs	52	03/01/00	2a: Contratti	L. 55.200.000
365	Raider S.r.l.	02815130238	Verona	Vr	53	03/01/00	2a: Contratti	L. 72.000.000
366	S.I.A.S. Società Italiana Apparecchi Scientifici S.p.a.	00079040374	Villanova di Castenaso	Bo	56	03/01/00	2a: Contratti	L. 237.000.000
367	Tomassini Automazioni industriali S.r.l.	01100740412	Montelabbate	Ps	57	03/01/00	2a: Contratti	L. 72.000.000
368	Manganelli Ecologica Impianti S.n.c.	03945530370	Calderara di Reno	Bo	58	03/01/00	1a: Assunzioni	L. 30.000.000
369	Eco Tech Engineering & Servizi Ambientali S.r.l.	02028900542	Ponte S. Giovanni	Pg	119	07/01/00	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
370	Microsystems S.r.l.	07693700150	Milano	Mi	122	07/01/00	2a: Contratti	L. 96.000.000
371	IPT Commerciale S.r.l.	05065711003	Roma	Rm	123	07/01/00	2a: Contratti	L. 84.000.000
372	Demetra S.c.a.r.l.	02020570541	Perugia	Pg	125	07/01/00	2a: Contratti	L. 99.000.000
373	BM Biraghi S.p.A.	00812460152	Monza	Mi	126	07/01/00	2a: Contratti	L. 108.000.000
374	Red System S.r.l.	00152780318	Feletto Umberto di Tavagnacco	Ud	158	07/01/00	2a: Contratti	L. 228.000.000
375	Technipes S.r.l.	08443680015	Santarcangelo di Romagna	Rn	159	07/01/00	2a: Contratti	L. 150.000.000
376	Valcom S.r.l.	07848810151	Milano	Mi	161	07/01/00	2a: Contratti	L. 240.000.000
377	Transtel S.r.l.	01734040544	Perugia	Pg	162	07/01/00	2a: Contratti	L. 240.000.000
378	Eco Servizi S.r.l.	01697900544	Perugia	Pg	163	07/01/00	2a: Contratti	L. 240.000.000
379	Nuova Tre Esse S.r.l.	05267451002	Roma	Rm	164	07/01/00	2a: Contratti	L. 114.000.000
380	Luxor S.p.a.	00280360173	Carpenedolo	Bs	165	07/01/00	2a: Contratti	L. 250.000.000
381	Se.Te.C. S.r.l.	00809500564	Civita Castellana	Vt	166	07/01/00	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
382	Oikos S.r.l.	01970010409	Cesenatico	Fo	167	07/01/00	2a: Contratti	L. 78.000.000

383	Euromoulds 2000 S.r.l.	**01546120443**	Monte Urano	Ap	168	07/01/00	**2a: Contratti**	L. 240.000.000
384	Flamma S.p.a.	**00207270166**	Chignolo d'Isola	Bg	169	07/01/00	**2a: Contratti**	L. 18.000.000
385	IAS - Industrial Automation Systems S.r.l.	**01441750138**	Erba	Co	170	07/01/00	**2a: Contratti**	L. 150.000.000
386	Comerson S.r.l.	**02729390159**	Rho	Mi	172	07/01/00	**2a: Contratti**	L. 234.000.000
387	Fit Consulting S.r.l.	**05350441001**	Roma	Rm	175	07/01/00	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
388	Champs S.r.l.	**08751840151**	Bollate	Mi	178	07/01/00	**2a: Contratti**	L. 90.000.000
389	V.D.P. S.r.l.	**04192411009**	Roma	Rm	179	07/01/00	**1a: Assunzioni**	L. 7.500.000
390	F.I.M. S.r.l.	**03680281007**	Roma	Rm	181	07/01/00	**2a: Contratti**	L. 108.000.000
391	Manutenzione Compi 76 S.r.l.	**06622810585**	Roma	Rm	226	10/01/00	**2a: Contratti**	L. 46.800.000
392	Xenia S.r.l.	**01829310026**	Candelo	Bi	229	10/01/00	**2a: Contratti**	L. 177.000.000
393	Tin-Fin S.r.l.	**00165320029**	Trivero	Bi	230	10/01/00	**2a: Contratti**	L. 86.160.000
394	Sefit Tagli S.r.l.	**06965220012**	Torino	To	234	10/01/00	**1a: Assunzioni**	L. 7.500.000
395	C.G.A. Strumenti Scientifici S.p.A.	**01288230483**	Firenze	Fi	235	10/01/00	**2a: Contratti**	L. 54.000.000
396	I.L.S.A. Industria Lavorazione Sottoprodotti Animali S.p.A.	**00871990230**	Verona	Vr	236	10/01/00	**2a: Contratti**	L. 250.000.000
397	2 Effe Enginnering S.r.l.	**01955190986**	Manerba del Garda	Bs	238	10/01/00	**2a: Contratti**	L. 25.200.000
398	Stele - Sistemi Telematici S.r.l.	**05479631003**	Roma	Rm	240	10/01/00	**1a: Assunzioni**	L. 15.000.000
399	Robosintris S.r.l.	**01250870332**	Piacenza	Pc	241	10/01/00	**2a: Contratti**	L. 60.000.000
400	I.T.R. s.r.l.	**02503700011**	Torino	To	243	10/01/00	**1a: Assunzioni**	L. 7.500.000
401	Aurea S.r.l.	**01425320445**	San Benedetto del Tronto	Ap	244	10/01/00	**2a: Contratti**	L. 210.000.000

402	Limonta S.r.l.	01674880131	Como	Co	247	10/01/00	2a: Contratti	L. 150.000.000
403	Arco - Analisi Ricerca Consulenza per le Organizzazioni	02359920549	Perugia	Ps	251	10/01/00	1a: Assunzioni	L. 22.500.000
404	Molteni & C. dei Fratelli Alitti S.p.A.	01286700487	Scandicci	Fi	259	10/01/00	2a: Contratti	L. 156.480.000
405	Elesco S.r.l. Progrettazioni Tecniche e Commerciali	03290200108	Genova	Ge	262	10/01/00	2a: Contratti	L. 36.000.000
406	Farmer S.p.A.	00152620209	Porto Mantovano	Mn	263	10/01/00	2a: Contratti	L. 30.000.000
407	Biofer S.p.A.	03618030484	Maranello	Mo	266	10/01/00	2a: Contratti	L. 18.000.000
408	Promau Engineering S.r.l.		Cameri	No	267	10/01/00	2a: Contratti	L. 180.000.000
409	Ats Air Treatment System S.r.l.	10041500157	Trezzano sul Naviglio	Mi	316	11/01/00	2a: Contratti	L. 4.200.000
410	Ecofina S.r.l.	00728000159	Milano	Mi	325	12/01/00	2a: Contratti	L. 120.000.000
411	Cap It S.r.l.	11762310156	Pero	Mi	326	12/01/00	2a: Contratti	L. 114.000.000
412	Caaf-Ugl S.r.l.	04403161005	Roma	Rm	327	12/01/00	1a: Assunzioni	L. 7.500.000
413	Cortal Extrasoy S.p.A.	00224840280	Cittadella	Pd	525	19/01/00	1a: Assunzioni	L. 15.000.000

Sub Totale **L. 20.267.579.695**

Elenco ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. *C - Grandi Imprese: Aree depresse*

N.	Impresa	Codice Fiscale	Città	Prov.	Prot. N.	Prot. Data	Comma	Sgravi
414	Alf Uno S.p.A.	01919330264	Francenigo di Gaiarine	Tv	347	01/09/99	2a: Contratti	L. 90.000.000
415	CSELT S.p.A.	00527770010	Torino	To	356	01/09/99	2b: Borse	L. 36.480.000
416	CSELT S.p.A.	00527770010	Torino	To	357	01/09/99	2a: Contratti	L. 250.000.000

417	I.S.A. S.p.A.	00550080378	Bastai Umbra	Pg	381	06/09/99	2a: Contratti	L. 240.000.000
418	Piaggio & C. S.p.A.	00687790105	Pontedera	Pi	399	08/09/99	2a: Contratti	L. 184.080.000
419	Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare P. Angeletti S.p.A.	07721750581	Pomezia	Rm	1732	14/12/99	2b: Borse	L. 50.000.000
420	Umbra Cuscinetti S.p.A.	02016930543	Foligno	Pg	1970	23/12/99	2b: Borse	L. 45.400.100
421	Piaggio & C. S.p.A.	00687790105	Pontedera	Pi	2154	30/12/99	2a: Contratti	L. 60.000.000
422	Enel S.p.a.	00811720580	Pisa	Pi	2195	30/12/99	2a: Contratti	L. 250.000.000
423	Telit Networks S.p.a.	02008610301	Chieti Scalo	Ch	2229	30/12/99	2a: Contratti	L. 111.600.000
424	R.F.A. S.r.l.	04240890485	Firenze	Fi	42	03/01/00	2a: Contratti	L. 150.000.000
425	Nardi Francesco e Figli S.p.a.	00552451054	San Giustino - Fraz. Selci Lama	Pg	54	03/01/00	2a: Contratti	L. 45.000.000
426	Estereco S.r.l.	01955340540	Umbertide	Pg	245	10/01/00	2a: Contratti	L. 240.000.000
							Sub Totale	**L. 1.752.560.100**

Elenco ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. *D - Grandi Imprese: Altre Aree*

N.	Impresa	Codice Fiscale	Città	Prov.	Prot. N.	Data	Comma	Sgravi
427	Pirelli Pneumatici S.p.A.	07211330159	Milano	Mi	358	01/09/99	2a: Contratti	L. 250.000.000
428	Pirelli Pneumatici S.p.A.	07211330159	Milano	Mi	359	01/09/99	2b: Borse	L. 41.435.400
429	Pirelli Cavi e Sistemi S.p.A.	00470500018	Milano	Mi	360	01/09/99	2a: Contratti	L. 250.000.000
430	Pirelli Cavi e Sistemi S.p.A.	00470500018	Milano	Mi	361	01/09/99	2b: Borse	L. 50.000.000
431	Pirelli S.p.A.	00886890151	Milano	Mi	368	02/09/99	2b: Borse	L. 46.295.400

432	Epson Italia S.p.A.	**01539880631**	Milano	Mi	413	13/09/99	**2b: Borse**	L. 41.435.400
433	Imeco Automazioni S.r.l.	**01034260198**	Malagnino	Cr	428	15/09/99	**2a: Contratti**	L. 3.600.000
434	Eni Tecnologie S.p.A.	**07562850151**	San Donato Milanese	Mi	448	20/09/99	**2a: Contratti**	L. 142.200.000
435	Finn Power Italia S.r.l.	**01883520981**	Desenzano del Garda	Bs	532	27/09/99	**2a: Contratti**	L. 21.000.000
436	Teuco Guzzini S.p.A.	**00091880435**	Recanati	Mc	554	29/09/99	**2a: Contratti**	L. 21.000.000
437	Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.	**00421210485**	Firenze	Fi	588	06/10/99	**2b: Borse**	L. 50.000.000
438	Ausimont S.p.A.	**03297390159**	Milano	Mi	1077	21/10/99	**2a: Contratti**	L. 247.800.000
439	Consorzio per la gestione delle risorse idriche e delle funzioni di autorità di bacino R.S.U. - Bacino VI 5	**91010040243**	Bassano del Grappa	Vi	1221	15/11/99	**2b: Borse**	L. 39.472.020
440	Nuovo Pignone S.p.A.	**00395360480**	Firenze	Fi	1236	15/11/99	**2a: Contratti**	L. 250.000.000
441	Geo Nova S.r.l.	**02247980267**	Treviso	Tv	1238	15/11/99	**2a: Contratti**	L. 90.000.000
442	Anèmon S.p.A.	**01371440387**	Ferrara	Fe	1239	15/11/99	**2a: Contratti**	L. 240.000.000
443	Nuovo Pignone S.p.A.	**00395360480**	Firenze	Fi	1255	16/11/99	**2b: Borse**	L. 50.000.000
444	Cisi Aid S.p.A.	**01176730107**	Milano	Mi	1281	18/11/99	**2a: Contratti**	L. 21.600.000
445	Chiesi Farmaceutici S.p.a.	**01513360345**	Parma	Pr	1722	14/12/99	**2b: Borse**	L. 48.000.000
446	Chiesi Farmaceutici S.p.a.	**01513360345**	Parma	Pr	1723	14/12/99	**2a: Contratti**	L. 199.327.500
447	Alenia Marconi Systems S.p.A.	**05576291008**	La Spezia	Sp	1727	14/12/99	**2a: Contratti**	L. 51.000.000
448	Euromac S.p.a.	**00661380485**	Molino del Piano	Fi	1751	16/12/99	**2a: Contratti**	L. 180.000.000
449	Sep S.p.a.	**06936640017**	Torino	To	1793	16/12/99	**2a: Contratti**	L. 12.000.000

450	Terumo Europe Rome Branch T.E.R.B.	**04193531003**	Roma	Rm	1826	20/12/99	**2a: Contratti**	L. 6.000.000
451	Terumo Europe Rome Branch T.E.R.B.	**04193531003**	Roma	Rm	1827	20/12/99	**2b: Borse**	L. 40.959.392
452	IMIT S.p.A.	**00864780150**	Milano	Mi	1973	23/12/99	**2a: Contratti**	L. 43.800.000
453	Società Chimica Larderello S.p.A.	**01231260504**	Larderello	Pi	1974	23/12/99	**2a: Contratti**	L. 12.000.000
454	Istituto Sperimentale per l'Edilizia S.p.A.	**00422780585**	Guidonia Montecelio	Rm	2062	27/12/99	**2b: Borse**	L. 50.000.000
455	Nylstar Centro Direzionale S.p.A.	**02342080963**	Cesano Maderno	Mi	2063	27/12/99	**2a: Contratti**	L. 240.000.000
456	Ansaldo Ricerche S.r.l.	**03285280107**	Genova	Ge	2086	28/12/99	**2b: Borse**	L. 41.310.000
457	C.F. Gomma S.p.A.	**00285420170**	Passirano	Bs	2097	28/12/99	**2a: Contratti**	L. 57.000.000
458	Ansaldo Ricerche S.r.l.	**03285280107**	Genova	Ge	2124	28/12/99	**2a: Contratti**	L. 120.000.000
459	Machining Centers Manufacturing S.p.a.	**01172010330**	Vigolzone	Pc	2139	30/12/99	**2a: Contratti**	L. 42.000.000
460	Moretti S.p.a.	**00209240167**	Bergamo	Bg	2243	30/12/99	**2a: Contratti**	L. 30.000.000
461	Ansaldo Sistemi Industriali S.p.a.	**00167500248**	Genova	Ge	2245	30/12/99	**2a: Contratti**	L. 26.400.000
462	Bremas S.p.a.	**00851460154**	Trezzano sul Naviglio	Mi	2249	30/12/99	**2a: Contratti**	L. 30.000.000
463	Serono Pharma S.p.a.	**03636901005**	Roma	Rm	2256	30/12/99	**2a: Contratti**	L. 235.200.000
464	RGR Ambiente Reattori Gassificazione Rifiuti S.r.l.	**00812800258**	Verona	Vr	28	03/01/00	**2a: Contratti**	L. 221.100.000
465	Stufex S.p.A.	**00634490254**	Ponte delle Alpi	Bl	31	03/01/00	**2a: Contratti**	L. 30.000.000
466	Zschimmer & Schwarz Italiana S.p.A.	**00730560158**	Tricerro	Vc	36	03/01/00	**2a: Contratti**	L. 24.000.000
467	Faital S.p.A. Fabbrica Italiana Altoparlanti	**00757890157**	San Donato Milanese	Mi	38	03/01/00	**2a: Contratti**	L. 118.800.000

468	Zobele Industrie Chimiche S.p.A.	00121970222	Trento	Tn	40	03/01/00	2a: Contratti	L. 36.000.000
469	Officine Maccaferri S.p.a.	00795700152	Bologna	Bo	43	03/01/00	2a: Contratti	L. 132.000.000
470	Ansaldo Ricerche S.r.l.	03285280107	Genova	Ge	45	03/01/00	2a: Contratti	L. 120.000.000
471	DS Ingegneria S.r.l.	06464760633	Roma	Rm	118	07/01/00	2a: Contratti	L. 120.000.000
472	Iseo Serrature S.p.A.	00886610179	Pisogne	Bs	120	07/01/00	2a: Contratti	L. 60.000.000
473	Elf Atochem Italia Interservice S.r.l.	10006630155	Milano	Mi	121	07/01/00	2a: Contratti	L. 60.000.000
474	S.I.V.A.M. Società Italiana Veterinaria Agricola Milano S.p.A.	06290050159	Milano	Mi	183	07/01/00	2a: Contratti	L. 60.000.000
475	H.T.P. Unitex S.p.A.	11639300158	Milano	Mi	228	10/01/00	2a: Contratti	L. 60.000.000
476	Infogroup S.p.A. Informatica e Servizi Telematici	03632460485	Firenze	Fi	265	10/01/00	2a: Contratti	L. 40.800.000
							Sub Totale	**L. 4.403.535.112**
							Totale	**L. 38.639.676.397**

00A6602

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 maggio 2000.

Variazione delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia. (Deliberazione n. 310/00/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 24 maggio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante «Tariffe telefoniche nazionali»;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante «Tariffe telefoniche internazionali»;

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale»;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali»;

Vista la propria delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999, recante «Introduzione della tariffa a tempo»;

Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante «Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999»;

Vista la propria delibera n. 197/99, del 7 settembre 1999, in materia di «Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 236/00/CONS del 20 aprile 1999, recante «Autorizzazione alla società Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di Price Cap»;

Vista la proposta di variazione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 20 gennaio 2000 e le successive integrazioni;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato che le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia, ancorché non inserite nel meccanismo di Price Cap, sono sottoposte al regime generale definito per i servizi accessibili al pubblico sulla rete telefonica pubblica fissa forniti dall'operatore con notevole forza di mercato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e che, pertanto, l'Autorità è tenuta ad esercitare le proprie attribuzioni di vigilanza in merito al rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, e orientamento al costo;

Considerato che i servizi di telefonia espletati da apparecchi a disposizione del pubblico di Telecom Italia, ai quali la proposta di variazione delle condizioni economiche si riferisce, risultano altresì inclusi tra le prestazioni oggetto di servizio universale a cura di Telecom Italia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d),* e comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

Considerato che in relazione alla generalità delle prestazioni oggetto di servizio universale, l'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 dispone che le rispettive condizioni economiche siano definite secondo specifiche procedure, nel rispetto degli obblighi di accessibilità e non discriminazione, di cui all'art. 3, comma 4;

Udita la relazione del commissario relatore dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Delibera:

Art. 1.

L'Autorità dispone la variazione delle condizioni economiche di fornitura da parte di Telecom Italia di servizi di telefonia espletati da apparecchi a disposizione del pubblico, sulla base di un calendario di interventi articolato in due fasi, secondo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento.

Art. 2.

Nella prima fase, Telecom Italia è autorizzata ad apportare modifiche alle condizioni economiche dei servizi di telefonia espletati da apparecchi a disposizione del pubblico, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) diminuzione dei prezzi per il traffico distrettuale pari al 3,5%;

b) diminuzione dei prezzi per il traffico interdistrettuale pari al 19,3%;

c) incremento dei prezzi per il traffico urbano pari al 36%;

d) incremento dei prezzi per il traffico internazionale pari a 0,5%.

2. L'Autorità dispone che l'applicazione delle variazioni di cui al precedente comma 1 decorra a partire dal 1° luglio 2000.

Art. 3.

1. Nella seconda fase, Telecom Italia è autorizzata ad apportare ulteriori modifiche, da calcolare con riferimento alle condizioni economiche in vigore antecedentemente all'applicazione delle modifiche di cui al precedente art. 2, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) diminuzione dei prezzi per il traffico distrettuale pari al 3,5%;

b) diminuzione dei prezzi per il traffico interdistrettuale pari al 19,3%;

c) incremento dei prezzi per il traffico urbano pari al 36%;

d) incremento dei prezzi per il traffico internazionale pari a 0,5%.

2. L'Autorità dispone che l'applicazione delle variazioni di cui al precedente comma 1 decorra a partire dal 1° settembre 2000, salvo quanto disposto all'art. 4, comma 1, del presente provvedimento.

Art. 4.

L'Autorità si riserva di riconsiderare, entro il 1° settembre 2000, i livelli delle condizioni economiche praticate da Telecom Italia per la fornitura di servizi espletati da apparecchi telefonici a disposizione del pubblico, sulla base di una valutazione delle condizioni di accessibilità di tali servizi nel mercato nazionale.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia che è autorizzata a provvedere con immediatezza alla corretta informazione della clientela.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2000

Il Presidente
CHELI

Il commissario relatore
MANACORDA

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

00A7066

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto legge 7 aprile 2000, n. 82 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2000), **coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 3), **recante: «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 2000 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera *a)* le parole: «dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:» sono sostituite dalle seguenti: «dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:»;

b) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;».

Art. 2.

1. L'articolo 304 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)* e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.»;

c) nel comma 5, le parole: «Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato,».

1-bis. *Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole: «in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi» sono inserite le seguenti: «o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415*-bis, *comma 4».*

Art. 2-*bis*.

1. *Al comma 2 dell'articolo 33*-bis *del codice di procedura penale, dopo le parole: «I delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni», sono inserite le seguenti: «,anche nell'ipotesi del tentativo».*

Art. 2-*ter*.

1. *Al comma 1 dell'articolo 33*-ter *del codice di procedura penale, le parole: "commi 1, 3 e 4" sono soppresse.*

Art. 2-*quater*.

1. *All'articolo 34 del codice di procedura penale dopo il comma 2*-ter *è aggiunto il seguente:*

«2-quater. *Le disposizioni del comma 2*-bis *non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto».*

Art. 2-*quinquies*.

1. *Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, dopo le parole: «pubblico ministero» sono aggiunte le seguenti: «e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia».*

Art. 2-*sexies*.

1. *Al comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'applicazione di una misura di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «diversa dalla confisca».*

Art. 2-*septies.*

1. *Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:*

«4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio».

Art. 2-*octies.*

1. *Dopo l'articolo 441 del codice di procedura penale è inserito il seguente:*

«*Art. 441-*bis *(Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato).* — 1. *Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.*

2. *La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.*

3. *Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.*

4. *Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta.*

5. *Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria».*

Art. 2-*nonies.*

1. *All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo».*

2. *All'articolo 458, comma 2, del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».*

3. *All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, al secondo periodo, le parole da: «al giudizio» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione».*

4. *All'articolo 556, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente periodo: «Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio».*

Art. 2-*decies.*

1. *Al comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale, le parole: «e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati» sono soppresse.*

Art. 2-*undecies.*

1. *Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, le parole: «ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta» sono soppresse.*

Art. 2-*duodecies.*

1. *Al comma 1 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, le parole: «, anche congiunta a pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva».*

Art. 2-*terdecies.*

1. *Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

«b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale».

Art. 2-*quattuordecies.*

1. *Il settimo comma dell'articolo 162-*bis *del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è abrogato.*

Art. 3.

1. Nel comma 4 dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3».

Art. 3-*bis.*

1. *Al terzo comma dell'articolo 43-*bis *dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) *nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale».*

Art. 4.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che la custodia cautelare non abbia già perso efficacia.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, decorrono dalla data dell'emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha

disposto il giudizio abbreviato o dalla data in cui ha avuto esecuzione la custodia cautelare, se successiva alla medesima ordinanza.

Art. 4-*bis*.

1. *La disposizione dell'articolo 328, comma 1-bis, del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.*

Art. 4-*ter*.

1. *Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2. *Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice.*

3. *La richiesta di cui al comma 2 è ammessa se è presentata:*

a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;

b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa;

c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) *e* b).

4. *La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, del codice di procedura penale.*

5. *Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale.*

6. *Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza.*

7. *Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura penale, nonché l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza è pronunciata nel giudizio di primo grado.*

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A6589

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale - ONLUS», in Milano

Con decreto ministeriale 6 maggio 2000, è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalità giuridica della fondazione «Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale - ONLUS», con sede in Milano, costituita con atto a rogito del notaio Lodovico Barassi di Milano, in data 30 novembre 1999, rep. n. 81099/20127.

00A7024

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Luca Pacioli», in Roma

Con decreto ministeriale 30 maggio 2000, è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalità giuridica della fondazione «Luca Pacioli», con sede in Roma, costituita con atto a rogito del notaio Andrea Fedele di Roma, in data 15 luglio 1999, rep. n. 29.978.

00A7025

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla «Bipo-Carire» già Cassa di risparmio di Reggio Emilia, a gestire un magazzino generale

Con decreto ministeriale 10 maggio 2000 la «Bipo-Carire», con sede in Brescia, via L. da Vinci n. 74, è stata autorizzata a gestire il magazzino generale, sito in Reggio Emilia, via Adua, già esercitato dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

00A7017

Autorizzazione alla «Modena Terminal S.r.l.» a ridurre la superficie di un magazzino generale

Con decreto ministeriale 10 maggio 2000, la «Modena Terminal S.r.l.», con sede in Campogalliano (Modena), piazzale Nazioni n. 14, è stata autorizzata a ridurre di mq 1.000 la superficie utilizzata a magazzino generale.

00A7023

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 giugno 2000

Dollaro USA	0,9485
Yen giapponese	101,24
Dracma greca	336,80
Corona danese	7,4633
Corona svedese	8,3390
Sterlina	0,62640
Corona norvegese	8,2790
Corona ceca	36,002
Lira cipriota	0,57442
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,45
Zloty polacco	4,1415
Tallero sloveno	206,5496
Franco svizzero	1,5740
Dollaro canadese	1,4017
Dollaro australiano	1,6287
Dollaro neozelandese	2,0230
Rand sudafricano	6,5873

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A7082

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina di membri del collegio sindacale di alcune società cooperative socialmente utili

Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 5 maggio 2000, sono stati nominati quali membri del collegio sindacale della Società cooperativa socialmente utile operante nell'area napoletana «5 Marzo», con sede in Napoli:

la dott.ssa Maria Grazia D'Ascia, vice-prefetto, ispettore aggiunto, del Ministero dell'interno, quale membro effettivo;

la dott.ssa M. Luisa Biondi, capo area cooperazione del Ministero del lavoro, quale membro supplente.

Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 5 maggio 2000, sono stati nominati quali membri del collegio sindacale della Società cooperativa socialmente utile operante nell'area napoletana «La Vittoria III», con sede in Napoli:

il dott. Pasquale Francese, ispettore del lavoro del Ministero del lavoro, quale membro effettivo;

la dott.ssa Enrica Spicaglia, direttore aggiunto di ragioneria del Ministero dell'interno, quale membro supplente.

Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 5 maggio 2000, sono stati nominati quali membri del collegio sindacale della Società cooperativa socialmente utile operante nell'area napoletana «La Nascente», con sede in Napoli:

il dott. Vincenzo Giordano, dirigente della direzione regionale del lavoro del Ministero del lavoro, quale membro effettivo;

la dott.ssa Maria Grazia d'Ascia, vice-prefetto, ispettore aggiunto del Ministero dell'interno, quale membro supplente.

Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 5 maggio 2000, è stato nominato quale membro del collegio sindacale della Società cooperativa socialmente utile operante nell'area napoletana «Manutencoop I», con sede in Napoli, il dott. Angelo Cachia, direttore aggiunto di divisione di ragioneria del Ministero dell'interno.

Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 5 maggio 2000, è stato nominato quale membro del collegio sindacale della Società cooperativa socialmente utile operante nell'area napoletana «La Democratica 2», con sede in Napoli, la dott.ssa Enrica Spicaglia, direttore aggiunto di divisione di ragioneria del Ministero dell'interno.

Da 00A7012 a 00A7016

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vicenza».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto che fa propria l'istanza del consorzio vini vicentini D.O.C., intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. «Vicenza»;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Montecchio Maggiore (Vicenza) il giorno 11 aprile 2000, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 18 aprile 2000, il parere di accogliere la domanda sopra citata di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vicenza» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "VICENZA"

Art. 1 (Denominazione di origine controllata)

La denominazione di origine controllata di origine controllata **"Vicenza"** è riservata ai vini derivati dai vigneti coltivati nella zona di produzione di cui al successivo art. 3 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2 (Vitigni ammessi)

I vini a denominazione di origine controllata "Vicenza" con uno dei seguenti riferimenti **Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato (da Moscato bianco e/o Moscato Giallo), Garganego (da Garganega), Riesling (da Riesling renano e/o Riesling Italico), Durello (da Durella), Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso (da Raboso veronese) e Cabernet (da Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenére),** (i vini rossi anche in versione riserva) devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Vicenza.

Il vino a denominazione di origine controllata "Vicenza" **bianco** (anche in versione **frizzante, spumante e passito**) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi per la seguente composizione:

Garganega per almeno il 50%,

altre varieta' a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Il vino a denominazione di origine controllata "Vicenza" **rosso** (anche in versione **novello rosato e rosato frizzante**) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi per la seguente composizione:

Merlot, per almeno il 50%,

altre varieta' a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
Inoltre potranno essere designati come Cabernet, le uve o i vini provenienti da vigneti iscritti all'albo delle varietà Cabernet Sauvignon, purche' siano stati oggetto di scelta vendemmiale, evidenziando tale operazione nella denuncia delle uve, oppure mediante scelta di cantina, evidenziando in tal caso l'operazione nei registri di commercializzazione.

Art. 3 (Zona di produzione)

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di origine controllata **"Vicenza"** di cui all'art. 1è così delimitata:

a) comprende l'intero territorio dei comuni di:

Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barabarano Vicentino, Breganze, Brendola, Cassola, Carrè, Cartigliano, Castegnero, Castelgomberto, Chiuppano, Creazzo, Fara Vicentina, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Lonigo, Longare, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nove, Orgiano, Pianezze, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Vito di Leguzzano, Sarego, Sarcedo, Schiavon, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Villaga, Zanè, Zermenghedo, Zovencedo, Zugliano,

ed in parte il territorio dei comuni di:

Agugliaro, Bassano del Grappa, Brogliano, Caltrano, Calvene, Chiampo, Costabissara, Cogollo del Cengio, Campiglia dei Berici, Costabissara, Cornedo, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Lugo vicentino, Monte di Malo, Nogarole vicentino, Piovene Rocchette, Pove del Grappa, Poiana Maggiore, Romano d'Ezzelino, Quinto vicentino, Schio, Santorso, Torri di Quartesolo, Trissino, Vicenza, Villaverla.

Tale zona è così delimitata:
Al termine della SS 46 Pasubio località Albera in comune di Vicenza si gira a sinistra lungo viale Diaz e successivamente in proseguo viale del Verme fino a via Cricoli, da qui verso est lungo via Ragazzi del 99 fino all'incrocio con via Quadri che si percorre in direzione sud - est fino all'incrocio con Strada Bertesina si prosegue verso est fino ad incrociare la strada di via Quintarello da qui si prosegue la stessa fino ad incrociare nel cavalcavia l'autostrada Valdastico che funge da confine e nuovamente fino a reincrociare la strada provinciale di Ca' Balbi; si prosegue attraversando il Ponte sul fiume Tesina e qui si gira immediatamente a sinistra attraversa località Marola proseguendo per via Stradone fino al ponte sul rio Tergola che si segue in direzione Sud fino alla località Tribolo dove al ponte ci si immette sulla Strada provinciale. delle Abbadesse fino alla località Vancimuglio e prosegue per via Longare incrociando il fiume Settimo che delimita il confine di Grumolo delle Abbadese con Longare. Proseguendo lungo il confine comunale di Montegalda con la delimitazione Grisignano di Zocco fino al confine con la provincia di Padova. Segue quindi tale confine provinciale sino in località Punta di Vò; percorre quindi la strada per Agugliaro denominata via Punta sino all'incrocio con via Roma che si segue verso ovest per circa 50 metri, e girando poi a destra si prosegue per via Mottarelle sino all'incrocio con via Finale. Si percorre via Finale verso ovest entrando quindi in via Ponte Alto; si gira a sinistra seguendo la S.S. 247 "Riviera" per 50 metri e svoltando verso destra si percorre via Giotto oltrepassando il confine comunale di Agugliaro ed entrando nel territorio comunale di Campiglia dei Berici. Si arriva all'incrocio con via Galileo Galilei, si gira a sinistra per via Crocetta fino ad incrociare il confine con il territorio del comune di Noventa Vicentina che si segue sino all'intersecazione con lo scolo Alonte. La delimitazione procede seguendo lo scolo Alonte in direzione sud, incrociando la strada provinciale S. Feliciano in località ponte Murello e successivamente la strada provinciale Poianese in località ponte Cazzola; si prosegue fino ad immettersi nello scolo Roneghetto, lo si segue per circa 100 metri verso sud-est fino al confine tra il comune di Poiana Maggiore e Noventa Vicentina che si percorre sino allo scolo Ronego. Si segue poi verso nord-ovest il corso del Ronego sino al confine comunale di Asigliano veneto. La delimitazione segue poi il confine provinciale di Vicenza oltrepassando l'abitato di Spessa, Bagnolo di Lonigo e Lobia Vicentina e proseguendo lungo il medesimo confine provinciale arriva sino alla S.S. n° 11 "Padana Superiore" in località Torri di Confine in comune di Gambellara. Segue il confine di Gambellara a ridosso del confine provinciale con Verona, tocca la contrada Sarmazza, sempre sul confine provinciale risale in località Calderina (quota 45); risale in località Cavaggioni per arrivare a quota 348 m. segue sempre il confine provinciale fino ad arrivare a quota 504 m. di Monte Segan seguendo sempre il confine interprovinciale si arriva a

quota 608 m. fino ad arrivare in località Rubeldi. Da qui segue la strada per Motti fino a località Maglio di Chiampo per arrivare alla contrà Sgargeri, qui segue la strada per il centro di Nogarole . Si prosegue per la strada fino a Selva di Trissino, e si arriva seguendo la strada di Selva di Trissino fino al Capitello posto dopo la quota 543 s.l.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada Pizzi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con la strada per Cornedo vicentino, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Savegnago, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la località Grigio. Si innesta qui a Cornedo sulla S.S. 246 che segue fino a poco prima del ponte dei Nori. Gira quindi verso est e prende posto la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani (quota 547); di qui segue la carrareccia con direzoione nord - est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di sopra, Casare di sotto, godeghe, fino alla strada comunale Monte di Malo - Monte Magrè che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui segue la strada per Magrè fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord - ovest toccando quota 218, segue poi la Valfreda raggiungendo località Raga a quota 414 e da qui prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216. Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte della statale n° 46. Sale per la statale 46 località Poleo, proseguendo verso nord - est località Folgare quota 287, San Martino quota 273, Sessegolo quota 289 sino a quota 226 in località Timonchio. Segue la strada comunale dalla località Timonchio passando per località Murello, Grimola, Santorso quota 292, località Inderle, confine Santorso - Piovene Rocchette saliamo fino ad incrociare il Torrente Astico, e seguendone il percoso verso monte, arriviamo a quota 150.Prende la strada comunale per Cogollo del Cengio passando per località Scalzanella, giunge a Cogollo del Cengio, prendendo la strada comunale che porta in località Falon e di seguito località Mosson quota 302 e segue sino al centro di Caltrano. Si innesta con la provinciale Caltrano - Calvene passando per località Camisino, la Costa fino al centro di Calvene da cui prende la strada comunale per Mortisa, Lore e Capitello delle Mare in comune di Lugo Vicentino a quota 416; poi segue il confine comunale tra Salcedo e Lusiana fino al punto in cui detto divisiorio amministrativo raggiunge in località Ponte (quota 493) la strada provinciale Breganze - Lusiana. Segue il confine comunale fino a località Lavarda quota 229, quota 346, quota 410 quota 510, raggiungendo la strada per Crosara che sale sino a al centro della stessa, da qui lungo via

Pianari raggiunge contrada Erta quota 456, prosegue verso est e ridiscende verso località Capo di sopra, Piazzette quota 263. Percorrendo poi la strada provinciale che da Valle San Floriano, porta a Valrovina e Caluga a quota 388, si raggiungono le case Vallison a quota 285 e di qui correndo lungo il corso dell'acqua Vallison si raggiunge il fiume Brenta nel punto in cui il primo confluisce nel secondo. Dalla confluenza del torrente Vallison con il fiume Brenta segue da valle a monte il fiume Brenta sino al ponte di Campese. Passa per località Albertoni, Zanchetta Pove del Grappa, Rivagge; segue verso nord - est il confine comunale Pove del Grappa - Romano d'Ezzelino, quota 342, quota 250, località Signori, la Statale 141 che percorre verso il confine provinciale fino a quote 236 e 217. Scende seguendo il confine provinciale Vicenza - Treviso fino ad incontrare il confine provinciale di Padova e continua verso Ovest ad incrociare il fiume Brenta. Sale il fiume stesso sino a località San Michele, Scaldaferro, Bassanese confine comunale di Sandrigo verso sud sino a contrà Salvetti, incrociando e seguendo il confine comunale verso nord fino a località Rozzola, prende la strada comunale per Povolaro, località le Buse, il centro del paese di Dueville, poi località Villanova raggiungendo il confine comunale di Dueville che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale di Villaverla sul torrente Timonchio; segue il confine comunale di Villaverla sino ad incontrare il confine comunale di Isola Vicentina. Proseguendo verso sud detto confine di Isola Vicentina sino ad incrociare la strada comunale fino a località Ponte che raggiunge la statale 46 e prosegue sino a Vicenza.

Art. 4 (Condizioni ambientali e rese)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata **"Vicenza"** devono essere quelle atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di natura torbosa, limosa o eccessivamente umidi e fertili.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione delle varietà Garganega, Durella e Raboso per il quale è consentito l'uso della pergola semplice o doppia, o della pergoletta.
Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e non allevati a spalliera, è consentita l'iscrizione agli albi dei vigneti per un periodo massimo di 15 anni.
Trascorso tale periodo, i vigneti -di cui al paragrafo precedente- saranno automaticamente cancellati dai rispettivi albi.

E' fatto obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ad ettaro in funzione della varietà tra le 60 e le 80 mila gemme

E' fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, qualsiasi sia la varietà coltivata, un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2.500.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine "Vicenza" di cui all'articolo 2 e le rispettive rese massime di uva in vino e titolo alcolometrico volumico naturale devono essere le seguenti:

Tipologia	Resa uva (t/ha)	Titolo alc. vol. min. nat. delle uve (vol %)
Cabernet	14	10,5 (11,5 nella versione riserva)
Cabernet sauvignon	14	10,5 (11,5 nella versione riserva)
Chardonnay	15	10
Durello,	16	9,5
Garganego,	16	9,5
Manzoni bianco	13	10,5
Merlot	14	10,5 (11,5 nella versione riserva)
Moscato	13	9,5
Pinot bianco	14	10
Pinot grigio	13	10
Pinot nero	13	10,5 (11,5 nella versione riserva)
Raboso	15	10 (11 nella versione riserva)
Riesling	13,5	9,5
Sauvignon	13,5	10

Le rese, nella versione "riserva", devono essere inferiori di 2 tonn/ha.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Il vino a denominazione di origine controllata "Vicenza" passito e' ottenuto dalla cernita delle uve atte a produrre la tipologia "Vicenza" bianco fino ad un massimo dell'80% della produzione massima ammessa ad ettaro.
La Regione Veneto su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dal Comitato Regionale tecnico consultivo per la viticoltura di cui alla L.R. 55/85 può, allo scopo di tutelare l'immagine dei presenti vini, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, rispetto a quelli fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione della denominazione di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla competente Camera di Commercio.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo ad ettaro, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino a indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.

Art. 5 (Vinificazione)

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Vicenza e nei Comuni della Provincia di Padova e Verona confinanti con la zona di produzione di cui all'art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con mosto concentrato rettificato, oppure con mosto concentrato se proveniente da uve prodotte nei vigneti iscritti negli albi dei vigneti, oppure a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
Le rese massime delle uve in vino finito per i prodotti di cui all'articolo 2 non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine **"Vicenza"**. Se la resa, infine, supera anche il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le uve della denominazione di origine controllata **"Vicenza"** possono essere destinate alla produzione della tipologia passito.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del **"Vicenza"** passito puo' avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte a leggero appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologia che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale. Dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico naturale complessivo minimo di 13% vol.
La resa massima dell'uva in vino relativa al prodotto **"Vicenza"** passito non deve essere superiore al 50%.
Le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve destinate alla produzione di vino **"Vicenza"** passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimiitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.
La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto.
I vini **"Vicenza"** rosso Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso e Cabernet, designati con la qualifica "Riserva" devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento obbligatorio di almeno due anni, di cui almeno 3 mesi in botti di legno a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6 (Caratteristiche vini al consumo)

I vini a denominazione di origine controllata **"Vicenza"** all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

"Vicenza" Chardonnay:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fine, gradevole;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;

"Vicenza" Durello:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, profumo delicato e caratteristico;
sapore: asciutto, acidulo, talvolta leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidità totale minima: 6 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;

"Vicenza" Garganego:

colore: giallo paglierino;
odore: leggermente vinoso, con delicato profumo caratteristico;
sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta acidità, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14 g/l;

"Vicenza" Riesling:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;

"Vicenza" Suvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;

"Vicenza" Manzoni bianco:

colore: bianco paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
odore: delicatamente intenso, caratteristico;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;

"Vicenza" Pinot bianco:

colore: paglierino chiaro;
odore: delicatamente intenso;
sapore: armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;

"Vicenza" Pinot grigio:

colore: dal paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi ramati;
odore: delicato, gradevole;
sapore: secco, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;

"Vicenza" Moscato:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico di moscato;
sapore:da ambile a dolce intenso e caratteristico di moscato ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 13 g/l;

"Vicenza" Chardonnay spumante:

spuma: sottile con grana fine e persistente;

colore: paglierino brillante piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fine, fruttato ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
elaborato nei tipi: "extra brut", "brut", "extra dry", "dry" o "demi sec".

"Vicenza" Durello spumante:
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: paglierino brillante piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, acidulo, talvolta leggermente tannico ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 7 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
elaborato nei tipi: "extra brut", "brut", "extra dry"o "dry".

"Vicenza" Garganego spumante:
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: paglierino brillante piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: da secco ad amabile, fresco, fine ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
elaborato nei tipi: "extra brut", "brut", "extra dry", "dry" o "demy sec".

"Vicenza" Pinot bianco spumante:
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: paglierino brillante piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: sapido, armonico ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
elaborato nei tipi: "extra brut", "brut", "extra dry", "dry" o "demy sec".

"Vicenza" Moscato spumante:
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: paglierino brillante;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore:da secco a dolce, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 13 g/l;

"Vicenza" Cabernet:
colore: rosso rubino carico talvolta tendente al granato;
odore: gradevole intenso, caratteristico;
sapore: asciutto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol e 12 % vol nella versione riserva
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l e 22 g/l nella versione riserva;

"Vicenza" Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
odore: gradevole intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. e 12% vol. nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l e 22 g/l nella versione riserva;

"Vicenza" Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;

sapore: armonico morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. e 12% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l e 22 g/l nella versione riserva;

"Vicenza" Pinot nero:

colore: rosso rubino;

odore: profumo delicato;

sapore: asciutto, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol e 12% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l e 22 g/l. nella versione riserva;

"Vicenza" Raboso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violacei;

odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;

sapore: armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol e 11,50% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l e 22 g/l. nella versione riserva;

"Vicenza" bianco:

colore: giallo paglierino anche carico;

odore: vinoso, delicatamente intenso;

sapore: asciutto o rotondo, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

"Vicenza" bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, gradevole;
sapore: da secco ad amabile, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14 g/l.

Vicenza" bianco spumante:
spuma: sottile, con grana fine e persistente;
colore: paglierino brillante piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: da secco a dolce, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.

Vicenza" passito:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato;
odore: caratteristico di passito, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

"Vicenza" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, armonico, robusto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol e 12% vol. nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l e 22 g/l nella versione riserva.

"Vicenza" rosato:

colore: rosato più o meno intenso;
odore: leggero gradevole;
sapore: da secco ad amabile, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.

"Vicenza" rosato frizzante:

colore: rosato più o meno intenso;
odore: leggero gradevole;
sapore: da secco ad amabile, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.

"Vicenza" novello:

colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso intenso fruttato;
sapore: rotondo, sapido, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;

I vini "Vicenza" di cui al presente articolo, possono essere elaborati, secondo pratiche tradizionali, anche in recipienti di legno; in tal caso possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.
E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7 (Etichettatura)

Alla denominazione di origine controllata **"Vicenza"** è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e simili.
Sulle bottiglie contenenti vino a denominazione di origine controllata di origine **"Vicenza"** nella versione riserva è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8 (Recipienti)

Per i vini a denominazione di origine controllata di origine controllata **"Vicenza"** immessi al consumo in recipienti di capacità pari o inferiore a litri 5, è obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro chiusa con tappo raso bocca, , salvo che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali è consentito l'uso del tappo a vite.
La tappatura dei vini frizzanti e spumanti deve essere conforme alla normativa vigente.

00A7020

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal consorzio volontario per la tutela del vino D.O.C. «Colli Maceratesi» in data 21 giugno 1999 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. «Colli Maceratesi», di cui al decreto del 3 ottobre 1994 che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975, relativamente agli articoli 3, 4 e 6 del disciplinare predetto;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Macerata il giorno 27 gennaio 2000, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2000, il parere di accogliere la domanda sopra citata di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato che deve intendersi sostitutivo del precedente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Proposta di Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino " **Colli Maceratesi** "*

ART. 1
(Denominazione dei vini)

La denominazione di origine controllata "Colli Maceratesi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco -Ribona - Spumante bianco -Passito - Rosso - Novello - Rosso Riserva

ART. 2
(Base ampelografica)

I vini di cui all'Art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Colli Maceratesi bianco, anche nella tipologia spumante e passito:
Maceratino (Ribona o Montecchiese), minimo 70%;
Incrocio Bruni 54, Pecorino, Trebbiano Toscano, Verdicchio, Chardonnay, Sauvignon, Grechetto per la sola provincia di Macerata, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%;
Possono concorrere altri vitigni ad uva bianca raccomandati od autorizzati nelle rispettive provincie di competenza, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Colli Maceratesi Ribona, anche nella tipologia spumante e passito:
Maceratino (Ribona o Montecchiese) 100%.

Colli Maceratesi Rosso, anche nella tipologia novello e riserva:
Sangiovese, minimo 50%;
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lacrima, Merlot, Montepulciano, da soli o congiuntamente fino ad massimo del 50%.
Possono concorrere altri vitigni ad uva rossa raccomandati od autorizzati nelle rispettive provincie di competenza, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

ART. 3
(Zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Maceratesi" ricade nell'intero territorio della provincia di Macerata ed in quello del comune di Loreto in provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla qualità dei suddetti territori.

ART. 4
(Norme per la viticoltura)

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
La condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Colli Maceratesi" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.

4.2 Densità di impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2200 in coltura specializzata.

4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La Regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 Sistemi di potatura.
La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, può essere lunga, corta o mista.

4.5 Irrigazione, forzatura.
É vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn/ha	Titolo alcoolometrico volumico naturale min. % vol
Colli Maceratesi bianco	13	10,5
Colli Maceratesi Ribona	13	10,5
Colli Maceratesi spumante	13	10,5
Colli Maceratesi rosso	13	11,0
Colli Maceratesi novello	13	11,0
Colli Maceratesi rosso riserva	10	12,0

ART. 5
(Norme per la vinificazione)

5.1 Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del grado alcoolico, la spumantizzazione, l'appassimento delle uve, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'Art. 3.

5.2 Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto.

Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1, è consentito destinare una parte delle uve di tale vigneto alla produzione delle diverse tipologie purchè risultino rispettati i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.

5.3 Correzioni e colmature

E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'Art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'Art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento.

5.4 Elaborazione

Le diverse tipologie previste dall'Art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

- La tipologia passito deve essere ottenuta con appassimento delle uve in campo e/o dopo la raccolta in locali idonei eventualmente igro-termocondizionati e/o sottoposti a ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 26 g/l.
- La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale con permanenza sui lieviti per almeno 3 mesi, e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi.

  Per la presa di spuma deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine, oppure mosto concentrato rettificato.
- La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 50% delle uve.

5.5 Resa uva/vino e vino/ha

La resa massima dell'uva in vino , compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti , sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino %	Produzione max hl/ha
Colli Maceratesi bianco	70	91
Colli Maceratesi Ribona	70	91
Colli Maceratesi spumante	70	91
Colli Maceratesi passito	40	52
Colli Maceratesi rosso	70	91
Colli Maceratesi novello	70	91
Colli Maceratesi rosso riserva	70	70

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini Colli Maceratesi bianco, Ribona, spumante, rosso, novello, rosso riserva o il 43% per il vino Colli

Maceratesi passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5.6 Invecchiamento
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento:

Tipologia	Durata mesi	Di cui in legno	Decorrenza
Rosso Riserva	24	3	1° Dicembre successivo alla vendemmia
Passito	24	3	1° Dicembre successivo alla vendemmia

5.7 Immissione al consumo
Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi qui di seguito indicata:

Tipologia	Data (anno successivo alla vendemmia)
Colli Maceratesi bianco	1 Febbraio
Colli Maceratesi Ribona	1 Febbraio
Colli Maceratesi Rosso	1 Marzo

5.8 Scelta vendemmiale
Per i vini di cui all'Art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto con le denominazioni di origine controllata " Rosso Piceno", "Esino Rosso" e verso la IGT "Marche".

ART. 6
(Caratteristiche al consumo)

I vini di cui all'Art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

Colli Maceratesi bianco:
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11 %vol;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Colli Maceratesi Ribona:
colore : giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo : caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11 %vol;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Colli Maceratesi rosso:
colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,5 %vol;
acidità totale minima : 5 per mille;
estratto secco netto minimo : 18 per mille.

Colli Maceratesi rosso riserva:
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;
sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,5 %vol;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille

Colli Maceratesi novello:
colore: rosso rubino;
profumo: fragrante, fine, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato;
zuccheri riduttori residui: max 10 g/l;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11 %vol;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;

Colli maceratesi spumante :
spuma : fine e persistente;
colore : giallo paglierino tenue;
profumo : gradevole, lievemente fruttato;
sapore : asciutto, gradevolmente acidulo;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11 %vol;
acidita totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille

Colli Maceratesi passito:
colore: paglierino-ambrato più o meno carico;
profumo : caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;
sapore : armonico, vellutato;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo:15,5% di cui almeno 14 % svolto
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

ART. 7

(etichettatura designazione e presentazione)

7.1 Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purchè pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3 Località.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del DM 22.4.92.

7.4 Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

7.5 Tipo merceologico.

L'indicazione della categoria merceologica (spumante, liquoroso, o altre) è facoltativa; è obbligatoria nel caso in cui si possa generare confusione tra le tipologie previste dal disciplinare.

L'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto per gli spumanti è obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria; quella dei vini non spumanti è facoltativa per i tipi secchi o abboccati, è obbligatoria per i tipi amabile o dolci.

7.6 Annata.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a 1.5 litri per le tipologie riserva e passito.

7.7 Vigna.

La menzione "vigna", "podere" e "fattoria" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge, per tutte le tipologie di cui all'art. 1.

ART. 8

(confezionamento)

8.1 Volumi nominali.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri ad eccezione dei vini "Colli Maceratesi" Riserva, spumante e passito per i quali sono consentiti recipienti di capacità da 0.375 a 3 litri.

8.2 Tappatura e recipienti.

Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme vigenti in via generale per i rispettivi settori.

Per il "Colli Maceratesi Rosso Riserva" è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.

Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro. In deroga, sono consentiti recipienti di acciaio inox per i vini "Colli Maceratesi" Bianco, Ribona e Rosso.

00A7021

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Consultazione pubblica nell'ambito dell'istruttoria concernente l'analisi della struttura della rete di interconnessione e la qualità dei servizi di interconnessione. Documento per la consultazione.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione nonché singole posizioni dei diversi operatori di telecomunicazioni in merito alla tematica della revisione dell'attuale architettura di interconnessione, sulla quale l'Autorità ha aperto uno specifico procedimento, invita i soggetti titolari di licenza individuale o concessione per la fornitura al pubblico di servizi di telecomunicazioni e/o l'installazione di reti di telecomunicazioni, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito alla tematica in oggetto, anche con riferimento alle risultanze del Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione - che ha già approfondito la tematica nel proprio ambito - i cui documenti conclusivi sono disponibili in formato elettronico sul sito internet dell'Autorità, al seguente indirizzo: http://www.agcom.it/provv/com_interconn/com_interconn.htm

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 10 luglio 2000 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Dipartimento regolamentazione, Centro direzionale - Isola B 5 - Torre Francesco 80143, Napoli e recare la dicitura «Consultazione pubblica per la revisione dell'architettura di interconnessione». Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando la dicitura sopraindicata.

Facendo particolare riferimento al documento «Criteri per la revisione dell'attuale architettura di interconnessione», incluso tra le risultanze del Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione e disponibile all'indirizzo web sopra indicato, si richiede, in particolare, di comunicare valutazioni, commenti ed indicazioni sui seguenti argomenti:

1) criteri da adottare per la determinazione di bacini di interconnessione nazionali di raccolta e/o di terminazione;

2) criteri da adottare per la determinazione di bacini di interconnessione locali di raccolta e/o terminazione;

3) condizioni di reciprocità, tecnica ed economica, da definire per l'operatore incumbent e per i restanti operatori;

4) correlazione tra l'evoluzione della attuale architettura di interconnessione e le condizioni economiche di offerta al pubblico dei servizi sia per l'operatore incumbent, sia per i restanti operatori;

5) impatti sul piano di numerazione nazionale e qualunque altro commento su possibili impatti di carattere tecnico legati all'evoluzione dell'attuale architettura di interconnessione;

6) modalità di gestione e tempistiche per la transizione dall'attuale alla nuova architettura di interconnessione;

7) correlazione tra l'evoluzione dell'attuale architettura di interconnessione e l'evoluzione degli attuali servizi, l'introduzione di nuovi servizi e lo sviluppo delle tecnologie e delle strutture delle reti di tutti gli operatori;

8) qualunque altro commento e informazione utile, ai fini della presente consultazione per la comprensione degli impatti che un'evoluzione dell'architettura di interconnessione comporta sulle strategie di mercato di ciascun partecipante alla consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Il presente documento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A7071

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1534 del 23 maggio 2000, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con la modifica deliberata in data 13 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 7 (Modifica del termine di «riunione» dell'assemblea degli azionisti in seduta ordinaria: ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano).

00A7018

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Vecchia mutua grandine ed eguaglianza, in Milano

Con provvedimento n. 1533 del 23 maggio 2000, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Vecchia mutua grandine ed eguaglianza, con la modifica deliberata in data 14 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria dei soci relativa all'art. 9 (Modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano).

00A7019

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa

Con deliberazione n. 1353 del 13 maggio 2000, la giunta regionale ha nominato il dott. Leonardo Caliò membro del comitato di sorveglianza della «Coop. Casa Soc. coop. a r.l.» in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Guido Panfiglio, dimissionario.

00A7022

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77